SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 agosto 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Banca d'Italia

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA - DIS

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 197

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2011, n. **147**.

Regolamento recante attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di termini, non superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il relativo regolamento di organizzazione, approvato, da ultimo, con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2004 che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, recante provvedimenti per la Guardia di finanza, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 23 e 33 che istituiscono, rispettivamente, il Fondo di previdenza per il personale appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri e la Cassa ufficiali, attribuendo loro la personalità giuridica;

Visti l'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1959 n. 189 e l'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che dispongono che la Guardia di finanza è una forza di polizia ad ordinamento militare, con competenza generale in materia economica e finanziaria, che dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro dell'economia e delle finanze, e le disposizioni che regolano l'assetto organizzativo, centrale e periferico, dello stesso Corpo costituite dall'articolo 5 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 e dalle determinazioni del Comandate generale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17 comma 3, concernente l'adozione di regolamenti con decreti ministeriali nei casi previsti dalla legge;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 2 (come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69) comma 3, che determina le modalità di fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti non superiori a novanta giorni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che riforma l'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli da 23 a 25, relativi all'ordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, che riordina la Scuola superiore dell'economia e delle finanze che, all'articolo 1 dello stesso decreto, viene definita come una istituzione di alta cultura e formazione, posta alle dirette dipendenze del Ministro, con autonomia organizzativa e contabile e di bilancio, e il decreto del Rettore 22 dicembre 2000, approvato con decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente la disciplina di funzionamento e organizzazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni, e il decreto del Rettore 20 giugno 2002, recante il regolamento didattico e di ricerca della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003 n. 173 di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile che, tra l'altro, modifica ed integra alcuni articoli della citata legge n. 241/1990, ed, in particolare, l'articolo 7 della stessa legge n. 69/2009;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e il decreto ministeriale 28 gennaio 2009, che individua le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, 1° aprile 2010, n. 76), recante le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della citata legge n. 69/2009;

Considerato che, l'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 241/1990, dispone che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni salvo il diverso termine previsto da disposizioni di legge o dai provvedimenti previsti nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2;

Considerato che per la determinazione dei termini di conclusione dei procedimenti con durata non superiore ai novanta giorni l'articolo 2, comma 3, prevede l'adozione di distinti atti costituiti da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le amministrazioni statali, e da provvedimenti adottati secondo il proprio ordinamento, per gli enti pubblici nazionali;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico regolamento che determini i termini di conclusione dei procedimenti non superiori a 90 giorni relativi ai diparti-

menti in cui si articola il Ministero dell'economia e delle finanze, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, alla Guardia di finanza e ai fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali e Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri);

Ritenuto di non ricomprendere negli elenchi dei procedimenti le procedure relative al rapporto di lavoro del personale "contrattualizzato," regolati dalla contrattazione collettiva di settore e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e ritenuto di ricomprendere in tali elenchi i procedimenti relativi al personale della Guardia di finanza che è assoggettato al regime di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 165/2001;

Ritenuto, a titolo meramente ricognitivo, su indicazione delle amministrazioni interessate e ferme restando le loro prerogative, nelle more dell'adozione dei provvedimenti applicativi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di individuare contestualmente alla determinazione dei termini del procedimento, anche le unità organizzative responsabili dello stesso, al fine di evitare le incertezze derivanti dall'adozione, in tempi diversi, di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che determinino i termini dei procedimenti, e di un altro atto che, per ciascuna amministrazione, individui le unità organizzative responsabili degli stessi procedimenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1499/2011, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 21 aprile 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali e Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri).

2. I termini di conclusione dei procedimenti, non superiori a 90 giorni sono determinati nelle allegate tabelle, di seguito elencate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento:

a) Tabella A – Ministero dell'economia e delle finanze;

b) Tabella B – Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

c) Tabella C – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

d) Tabella D - Guardia di finanza;

e) Tabella E - Fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali e Fondo di previdenza per il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri).

3. Nelle more dell'adozione, da parte delle amministrazioni indicate al comma 1, dei provvedimenti applicativi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi sono quelle indicate, a titolo meramente ricognitivo, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle.

Art. 2.

Abrogazioni

Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali già attuativi della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) il decreto del Ministro del tesoro 23 marzo 1992, n. 304;

b) il decreto del Ministro del tesoro 8 giugno 1993, n. 299;

c) il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 1° settembre 1993, n. 475;

d) il decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678;

e) il decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1997, n. 325.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 giugno 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro per la semplificazione normativa
CALDEROLI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 311

ALLEGATO

Tabella A - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimenti

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
	Dipartimento del Tesoro						
1	Emissione della graduatoria annuale esterna - operatori specialisti	Direzione II	Ufficio II	60	D.M.	216	22/12/2009
2	Accertamento della legittimità dei titoli di debito pubblico sospetti di falsità	Direzione II	Ufficio I	45	D.P.R.	398	30/12/2003
3	Rimborso di titoli di debito pubblico al portatore	Direzione II	Ufficio XI	90	D.P.R.	398	30/12/2003
4	Rimborso di titoli nominativi di debito pubblico comunque intestati e vincolati e pagamento delle relative semestralità di interessi maturati e non prescritti	Direzione II	Ufficio XI	90	D.P.R.	398	30/12/2003
5	Rimborso titoli di debito pubblico sottratti, distrutti o smarriti ai sensi della legge 313/93	Direzione II	Ufficio XI	90	Legge	313	12/08/1993
6	Deroghe alle condizioni, modalità e tempi dell'intervento del soggetto gestore pro tempore (SIMEST S.p.A.) nelle operazioni di credito all'esportazione di cui all'articolo 15 del DM 21 aprile 2000, n. 199, recante "Regolamento recante condizioni, modalità e tempi per la concessione di contributi in conto interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti relativi ad esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché di esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143".	Direzione III	Ufficio VIII	60	D. Lgs.	143	31/03/1998
					Decreto Ministeriale	199	21/04/2000
7	Emissioni ordini di accreditamento di somme alle D.R.E. per pagamenti di provvidenze a titolo di risarcimento danni di guerra	Direzione V	Ufficio IV	60	Legge	968	27/12/1953
8	Gestioni per conto dello Stato: A) Autorizzazioni ministeriali di pagamento di rendite INAIL	Direzione V	Ufficio IV	60	Legge	505	6/12/1944
	B) Autorizzazioni ministeriali di pagamento di rendite Cassa Marittima Meridionale;				Legge	387	19/04/1946
	C) Autorizzazioni ministeriali di pagamento di rendite Cassa Marittima Adriatica				Legge	241	18/03/1968
	D) Autorizzazioni ministeriali di pagamento di rendite Cassa Marittima Tirrena				Legge	52	3/03/1949
9	Prestazione della garanzia dello Stato sui finanziamenti agevolati finalizzati alla riparazione, ricostruzione o riacquisto degli immobili danneggiati o distrutti da eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009	Direzione VI	Ufficio V	90	D.L.	39	28/4/2009
					D.M		10/9/2009
10	Erogazione dei finanziamenti a valere sul "Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili ".	Direzione VI	Ufficio V	90	Legge	311	30/12/2004
11	Revoca, devoluzione e riassegnazione di mutui con oneri a carico dello Stato autorizzati a favore di regioni, province autonome, università istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari a diretta gestione, istituti zooprofilattici sperimentali e l'istituto superiore di sanità	Direzione VI	Ufficio V	90	Legge	67	11/3/1988
					Legge	135	5/6/1990
					D.L.	396	2/10/1993
					D.L.	509	1/12/1995
12	Rimborso ed integrazione di oneri previdenziali e di maggiorazioni pensionistiche	Direzione VI	Ufficio V	90			
13	Provvedimenti per la realizzazione del programma di metanizzazione del mezzogiorno	Direzione VI	Ufficio V	90	Legge	784	28/11/1980
					Legge	266	7/8/1997
14	Trasferimenti fondi all'ENAV spa in esecuzione di Contratto di Servizio	Direzione VI	Ufficio V	90	Legge	665	21/12/1996
					D.M.		22/04/1997
15	Contributi in conto capitale per la realizzazione di itinerari ciclopedonabili	Direzione VI	Ufficio V	60	Legge	208	28/06/1991
16	Rimborsi oneri a Poste Italiane spa per lo svolgimentpo di obblighi di servizio universale (OSU) nel settore dei recapiti postali	Direzione VI	Ufficio V	90	D.L.	487	1/12/1993
17	Rimborsi oneri a Poste Italiane spa degli interessi sulle giacenze dei conti correnti postali	Direzione VI	Ufficio V	90	Legge	266	23/12/2005
18	Contributi a Poste Italiane spa per i servizi di tesoreria	Direzione VI	Ufficio V	90	D.L.	487	1/12/1993
19	Erogazione dei finanziamenti a valere sul " Fondo integrativo speciale per la ricerca -FISR - finanziamenti per progetti di ricerca".	Direzione VI	Ufficio V	90	D.Lgs	204	5/6/1998

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
20	**Contributi alle imprese editoriali e radiofoniche a titolo di rimborso delle agevolazioni tariffarie concesse alle imprese editrici**	Direzione VI	Ufficio V	90	Legge	416	5/8/1981
21	**Rimborso dei biglietti aerei ed emissioni delle tessere libera circolazione sulla rete ferroviaria a favore dei parlamentari italiani in seno al Parlamento Europeo**	Direzione VI	Ufficio V	90	Legge	384	13/8/1979
22	**Applicazione a favore dei parlamentari italiani in seno al Parlamento Europeo dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n.488**	Direzione VI	Ufficio V	90	Legge	488	23/12/1999
23	**Rimesse dall'Estero - Pagamenti all'Estero richiesti dalle PP.AA. non andati a buon fine per informazioni insufficienti e/o errate imputati alla contabilità speciale 3000 - conseguente restituzione/versamento all'Erario delle predette somme o riproposizione in Tesoreria Centrale**	Direzione VI	Ufficio VIII	90	DPR	248	15/12/2001
24	**Autorizzazione al pagamento all'estero mediante prelievo dai conti correnti valuta Tesoro**	Direzione VI	Ufficio VIII	60	Legge	n.15	06/02/1985
25	**Concessione indennizzo per beni perduti nei Territori Ceduti alla ex Jugoslavia e nell'ex territorio libero di Trieste, per effetto delle disposizioni economiche e finanziarie di cui all'allegato XIV del Trattato di Pace. Tale termine decorre dalla notifica della delibera della Commmissione Interministeriale competente per l'esame delle istanze di indennizzo**	Direzione VI	Ufficio IX	90	Legge	98	1994
26	**Concessione indennizzo per beni perduti nei Territori Ceduti alla ex Jugoslavia e nell'ex territorio libero di Trieste, per effetto delle disposizioni economiche e finanziarie di cui all'allegato XIV del Trattato di Pace. Tale termine decorre dalla data dell'istruttoria degli atti per la definizione della pratica d'indennizzo ovvero dalla data di presentazione, ove richiesta dall'ufficio, della documentazione valida ai fini della liquidazione**	Direzione VI	Ufficio IX	90	Legge	98	1994
27	**Concessione indennizzi per beni perduti in dipendenza delgi articoli 74 e 79 del Trattato di Pace e per beni confiscati in Libia, Etiopia ed in altri paesi. Tale termine decorre dalla notifica della delibera della Commmissione Interministeriale competente per l'esame delle istanze di indennizzo (legge 29.1.1994 n. 98) competibilmente con le disponibilità di Cassa o Competenza**	Direzione VI	Ufficio IX	90	Legge	98	1994
28	**Procedimento per l'acquisizione di servizi di assistenza e consulenza in materia di privatizzazioni**	Direzione VII	Ufficio IV	90	D.L.	332 (art.1, c.5)	1994
29	**Procedimenti amministrativi relativi al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti estranei al Ministero**	Direzione IV	Ufficio I	90	D.Lgs	165 (art.7)	2001
30	**Pagamento compensi al personale estraneo all'amministrazione**	Direzione IV	Ufficio I	60	D. Lgs.	165 (art. 7)	2001
31	**Procedimenti relativi all'attività professionale degli agenti di cambio: - cancellazione; - decadenza; - passaggi da ruolo unico e ruolo speciale**	Direzione IV	Ufficio III	60	D. Lgs.	58	24/02/1998
32	**Procedimento di riconoscimento del sistema di indennizzo**	Direzione IV	Ufficio III	90	D.M.	485	14/11/1997
33	**Procedimenti relativi all'accertamento dei requisiti di onorabilità di esponenti aziendali e partecipanti al capitale di società di gestione dei mercati dei titoli di Stato aventi nazionalità estera**	Direzione IV	Ufficio III	60	D.M.	471	14/11/1997
34	**Procedimento per lo scioglimento degli organi delle fondazioni ex bancarie con funzione di amministrazione e di controllo.**	Direzione IV	Ufficio V	90	D.Lgs.	153	1999
35	**Procedimento per la liquidazione delle fondazioni ex bancarie.**	Direzione IV	Ufficio V	90	D.Lgs.	153	1999
36	**Procedimento per la sospensione temporanea degli organi delle fondazioni ex bancarie con funzione di amministrazione e controllo.**	Direzione IV	Ufficio V	90	D.Lgs.	153	1999
37	**Procedimento di annullamento di deliberazioni, ex articolo 25 codice civile, delle fondazioni ex bancarie.**	Direzione IV	Ufficio V	90	D.Lgs.	153	1999
38	**Procedimento per l' acquisizione di servizi di assistenza e consulenza legale in materia di privatizzazioni.**	Direzione IV	Ufficio VI	90	Dl L.	332 474	1994 1994
39	**Procedimento per l' acquisizione di servizi di assistenza e consulenza legale relative ad operazioni di pertinenza di altre direzioni e su richiesta di queste ultime.**	Direzione IV	Ufficio VII	90	D.Lgs	163. art.2	12/04/2006
	Ragioneria Generale dello Stato						

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
40	**Emissione provvedimenti di pagamento in favore di Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché di Organismi privati, a valere sulle risorse comunitarie**	Ispettorato Gen.le per i rapporti finanziari con l'Unione Europea	Ufficio IX, X	90	Legge	236	1993
41	**Emissione provvedimenti di pagamento in favore di Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché di Organismi privati, a valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione della legge n. 183/1987**	Ispettorato Gen.le per i rapporti finanziari con l'Unione Europea	Ufficio IX, X	90	Legge Reg. Ce	183 142 1080	1987 1992 2006 e seg
42	**Rimborso somme dovute dall'Italia all'Unione europea sulle note di addebito emesse dalla Commissione europea**	Ispettorato Gen.le per i rapporti finanziari con l'Unione Europea	Ufficio VIII, IX, X	90	Legge Reg. Ce	183 142 1080	1987 1992 2006 e seg
43	**Emanazione decreti di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987,degli interventi realizzati con il contributo dei fondi strutturali ovvero a valere su altre linee del bilancio comunitario**	Ispettorato Gen.le per i rapporti finanziari con l'Unione Europea	Uffici V, VI, VII	90	Legge Reg. Ce	183 142 1080	1987 1992 2006 e seg
44	**Risposte istanze poste da Amministrazioni ed Enti Pubblici in relazione a tematiche di carattere economico-finanziario aventi rilevanza comunitaria**	Ispettorato Gen.le per i rapporti finanziari con l'Unione Europea	Uffici I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII	60	Legge DPR	183 568	1987 1988
45	**Concerto su decreti interministeriali Min. lavoro - MEF per il finanziamento della Formazione Professionale ex lege n. 236/93 e successive modifiche ed integrazioni**	Ispettorato Gen.le per i rapporti finanziari con l'Unione Europea	Ufficio VII	45	Reg. CE	1290	2005
46	**Erogazione quote F.S.N.**	Ispettorato Gen.le per la spesa sociale	Ufficio IX	30			
47	**Erogazione di somme in favore delle Regioni ed altri Enti interessati al finanziamento per "edilizia sanitaria"**	Ispettorato Gen.le per la spesa sociale	Ufficio IX	90			
48	**Risposte a quesiti nelle materie di competenza, formulati da Enti pubblici e Amministrazioni pubbliche**	Ispettorato Gen.le per la spesa sociale	Uffici I; II; VI; VII; VIII; IX;	60			
49	**Esame, assenso ovvero motivato parere negativo alla controfirma del Ministro dell'Economia e Finanze di Decreti interministeriali**	Ispettorato Gen.le per la spesa sociale	Uffici I; II; VI; VII; VIII; IX;	45			
50	**Concertazione emanazione decreti interministeriali**	Ispettorato Gen.le per la Contabilità e la Finanza Pubblica	Ufficio II e IV	45	DPR DL	43 78	30/01/2008 - 31/05/2010
51	**Designazione componenti organi di amministrazione, sindaci e revisori dei conti società ed enti**	Ispettorato Gen.le di Finanza	Uff. 3	60			
52	**Nomina componenti organi di amministrazione, sindaci e revisori dei conti società ed enti**	Ispettorato Gen.le di Finanza	Uff. 3	60			
53	**Designazione o nomina componenti commissioni, gruppi di lavoro, etc.**	Ispettorato Gen.le di Finanza	Uff. 3	60			
54	**Rilascio certificazioni e attestati relativi ad attività sindacale o di revisione presso società ed enti**	Ispettorato Gen.le di Finanza	Uff. 3	20			
55	**Parere su piani d'impiego fondi disponibili Enti previdenziali**	Ispettorato Gen.le di Finanza	Uff. 8	45	D.P.R	439	09-nov-98
56	**Approvazione acquisto e costruzione immobili strumentali**	Ispettorato Gen.le di Finanza	Uff. 8	45	D.P.R	439	09-nov-98
57	**Parere su regolamentazione benefici natura assistenziale**	Ispettorato Gen.le di Finanza	Uff. 8	30	D.M.	325	05/08/1997
58	**Esame bilanci di previsione di Enti pubblici**	Ispettorato Gen.le di Finanza	Uff.4 - 5 - 7 - 8	60	D.P.R	439	09/11/1998
59	**Esame variazioni bilancio Enti pubblici**	Ispettorato Gen.le di Finanza	Uff.4 - 5 - 7 - 8	30	D.P.R	439	09/11/1998
60	**Esame conti consuntivi e bilanci di esercizio di Enti pubblici e società**	Ispettorato Gen.le di Finanza	Uff.4 - 5 - 7 - 8	60	D.P.R	439	09/11/1998
61	**Parere su atti costitutivi e statuti di Enti pubblici e loro modifiche**	Ispettorato Gen.le di Finanza	Uff.4 - 5 - 7 - 8	60	D.M.	325	05/08/1997
62	**Parere su regolamenti amministrativo-contabili di Enti pubblici, ivi compresi i regolamenti per l'acquisto di beni, per lavori e servizi in economia**	Ispettorato Gen.le di Finanza	Uff.4 - 5 - 7 - 8	60	D.M.	325	05/08/1997
63	**Parere su convenzioni tra Stato ed Enti pubblici e privati nonché su convenzioni con concessionari tra Stato ed Enti e tra Enti pubblici**	Ispettorato Gen.le di Finanza	Uff. 4 - 5 -7 - 8 - 10	60	D.M.	325	05/08/1997
64	**Parere quesiti in materia giuscontabilistica Amministrazioni statali ed Enti pubblici**	Ispettorato Gen.le di Finanza	Uff. 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 14 - 15	60	D.M.	325	05/08/1997

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
65	Parere per riconoscimento personalità giuridica ad organismi diversi	Ispettorato Gen.le di Finanza	Uff.4 - 5 - 7 - 8	60	D.M.	325	05/08/1997
66	Concertazione emanazione decreti interministeriali	Ispettorato Gen.le di Finanza	Uff. 4 - 5 - 7 - 8 - 10 11 - 14 - 15	30	D.M.	325	05/08/1997
67	Parere su regolamenti amministrativo-contabili delle Amministrazioni statali	Ispettorato Gen.le di Finanza	Uff. 10 - 11 - 14 - 15	30	D.M.	325	05/08/1997
68	Certificazioni riguardanti il personale degli enti disciolti	Ispettorato Gen.le di Finanza	Uff. 18 - 19	60	D.M.	325	05/08/1997
69	Controllo preventivo su provvedimenti di natura non contrattuale, che non costituiscono pagamenti	Ragionerie Territoriali dello Stato		30			
70	Controllo preventivo su provvedimenti relativi al personale in servizio	Ragionerie Territoriali dello Stato		60			
71	Attività relative a rimborso delle somme versate a titolo di oblazione per condono edilizio	Ragionerie Territoriali dello Stato		60	Legge	326	24/11/2003
72	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato	Ragionerie Territoriali dello Stato		90	DM (art. 68)		29/05/2007
73	Concessione riversibilità al coniuge superstite, agli orfani maggiorenni inabili, ai genitori, al coniuge divorziato, nonché ai figli minori e studenti universitari dei titolari di pensioni privilegiate tabellari	Ragionerie Territoriali dello Stato		90	DPR	1092	29/12/1973
74	Restituzione depositi definitivi	Ragionerie Territoriali dello Stato		40	DM		23/6/2009
75	Concessione pensioni dirette di guerra	Ragionerie Territoriali dello Stato		60	DPR DPR	915 377	23/12/1978 30/9/1999
76	Definizione di istanze di aggravamento e di richiesta di trattamento pensionistico per nuove infermità denunciate come interdipendenti da infermità già riconosciute dipendenti da causa di guerra	Ragionerie Territoriali dello Stato		60	DPR DPR Legge Legge Legge Legge	915 377 96 932 791 94	23/12/1978 30/9/1999 10/3/1955 22/12/1980 18/11/1980 29/1/1994
77	Concessione e riliquidazione trattamenti pensionistici di guerra (pensioni, assegni, indennità, ecc) in esecuzione di decisioni di accoglimento della Corte dei conti	Ragionerie Territoriali dello Stato		60	DPR DPR Legge Legge Legge Legge	915 377 96 932 791 94	23/12/1978 30/9/1999 10/3/1955 22/12/1980 18/11/1980 29/1/1994
78	Concessione pensioni indirette di guerra a favore dei congiunti di caduti per causa di guerra e concessione di trattamenti di riversibilità a favore di congiunti di titolari di pensioni di guerra deceduti per causa diversa da quella che ha dato titolo alla concessione della pensione	Ragionerie Territoriali dello Stato		60	DPR DPR Legge Legge Legge Legge	915 377 96 932 791 94	23/12/1978 30/9/1999 10/3/1955 22/12/1980 18/11/1980 29/1/1994
79	Rilascio copia di decreto di pensione di guerra del dante causa (mod. 69) e decreto di pensione di reversibilità alla vedova ed all'orfano (mod. 331)	Ragionerie Territoriali dello Stato		30	DPR DPR Legge Legge Legge Legge	915 377 96 932 791 94	23/12/1978 30/9/1999 10/3/1955 22/12/1980 18/11/1980 29/1/1994
80	Concessioni assegni accessori di pensioni di guerra: •assegno supplementare al coniuge superstite di grande invalido di guerra; •assegno maggiorazione al coniuge superstite e agli orfani titolari di pensione indiretta di guerra; •aumento di integrazione agli invalidi di prima categoria per coniuge e per figli minori, maggiorenni universitari e maggiorenni inabili; •aumento di integrazione al coniuge superstite e agli orfani maggiorenni, rispettivamente per coesistenza e per compartecipazione di orfani studenti universitari e/o inabili)	Ragionerie Territoriali dello Stato		60	DPR Legge DPR	915 656 377	23/12/1978 6/10/1986 30/9/1999
81	Concessione assegno straordinario diretto annesso a decorazione al V.M.	Ragionerie Territoriali dello Stato		90	Legge Legge Legge DPR	648 212 1290 377	10/8/1950 5/3/1961 12/8/1962 30/9/1999
82	Concessione reversibilità assegno straordinario annesso a decorazione al V.M. a favore del coniuge, degli orfani, dei genitori e dei collaterali	Ragionerie Territoriali dello Stato		90	DPR e s.m.	915	23/12/1978

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
83	**Concessione assegno integratore per anzianità di servizio e relativa reversibilità**	Ragionerie Territoriali dello Stato		90	DPR. Legge	915 1290	23/12/1978 12/8/1962
84	**Ammissione a pagamento di pensioni tabellari priviligiate e di guerra, di assegni annessi alle decorazioni al V.M.**	Ragionerie Territoriali dello Stato		90	Legge Legge Legge DPR	648 212 1290 377	10/8/1950 5/3/1961 12/8/1962 30/9/1999
85	**Liquidazione e pagamento rivalutazione monetaria e interessi legali su arretrati di pensioni di guerra e tabellari su sentenze della Corte deiConti**	Ragionerie Territoriali dello Stato		60	Legge Legge D.M.	412 724 352	10/8/1950 5/3/1961 12/8/1962 30/9/1999
86	**Concessione assegno per il nucleo familiare a favore dei beneficiari di pensione tabellare**	Ragionerie Territoriali dello Stato		90	Legge	153	27/12/2006
87	**Procedimento di accertamento sanitario per il successivo riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (ai fini di equo indennizzo, pensione privilegiata, etc)**	Ragionerie Territoriali dello Stato		45	DPR	461	13/05/1988
88	**Procedimento di accertamento di inidoneità ed altre forme di inabilità**	Ragionerie Territoriali dello Stato		45	DPR	461	23/12/1978
89	**Controllo preventivo su provvedimenti di natura non contrattuale, che non costituiscono pagamenti**	Uffici Centrali del Bilancio		30			
90	**Controllo preventivo su provvedimenti relativi al personale in servizio**	Uffici Centrali del Bilancio		60			
91	**Designazione o nomina componenti commissioni, gruppi di lavoro, etc.**	Ispettorato Generale per gli affari economici	Uff.I	60	DPR	43	30/01/2008
92	**Elaborazione di risposte a quesiti in materia di interventi pubblici nei diversi settori dell'economia e di politiche degli investimenti pubblici**	Ispettorato Gen.le per gli affari economici	Tutte	60	DPR	43	30/01/2008
93	**Espressione valutazioni preliminari al concerto su decreti interministeriali, nonché in merito a convenzioni tra Stato ed Enti pubblici e privati nonché con concessionari pubblici qualora i termini non siano già stabiliti in sede normativa**	Ispettorato Gen.le per gli affari economici	Tutte	60	DPR	43	30/01/2008
94	**Esame e adozione di determine dirigenziali generali, in concerto con le altre Amministrazioni, di determinazione del contributo di sovvenzione per la copertura degli oneri di servizio pubblico in materia di trasporto pubblico**	Ispettorato Gen.le per gli affari economici	Uff. VII	45	DPR	43	30/01/2008
95	**Esame e adozione di decreti interdirigenziali, in concerto con il MIT, di impegno per il rinnovo degli impianti fissi e del materiale rotabile delle ferrovie in regime di concessione ed in ex gestione governativa di competenza statale**	Ispettorato Gen.le per gli affari economici	Uff. VII	45	DPR	43	30/01/2008
96	**Predisposizione di documenti informativi destinati alle valutazioni di Cipe e Nars in materia di interventi pubblici nei diversi settori dell'economia e di politiche degli investimenti pubblici**	Ispettorato Gen.le per gli affari economici	Tutte	45	DPR	43	30/01/2008
97	**Determinazione annuale limiti ai prelevamenti dalla tesoreria statale delle amministrazioni militari**	Ispettorato Gen.le per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni	UFF.IV	45	L.	244	27/12/2007
98	**Autorizzazione alla stampa ed alla fornitura inserti a rigoroso rendiconto e stampati ramo tesoro e tesoro unificato**	Ispettorato Gen.le per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni	UFF. XII	30	DM		29.05.2007
99	**Decreti discarico inserti smarriti o distrutti**	Ispettorato Gen.le per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni	UFF. XII	30	RD	827	23/05/1924
100	**Apertura e chiusura di conti correnti presso la Tesoreria centrale e di contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria provinciale**	Ispettorato Gen.le per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni	UFF. XIII	30	L DPR	720 367	29/10/1984 20/04/1994
101	**Determinazione del fabbisogno finanziario sistema universitario statale**	Ispettorato Gen.le per la finanza delle pubbliche amministrazioni	UFF.IV	45	Legge	296	27/12/2006
102	**Determinazione fabbisogno finanziario dei principali enti pubblici di ricerca**	Ispettorato Gen.le per la finanza delle pubbliche amministrazioni	UFF.IV	45	Legge	296	27/12/2006

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
103	**Modifica fabbisogno finanziario dei principali enti pubblici di ricerca**	Ispettorato Gen.le per la finanza delle pubbliche amministrazioni	UFF.IV	45	Legge	296	27/12/2006
104	**Movimentazione conti correnti di Tesoreria centrale - Emissione ordini di prelevamento fondi**	Ispettorato Gen.le per la finanza delle pubbliche amministrazioni	UFF. XII	30	DM		29.05.2007
105	**Decreti di impegno e pagamento interessi sulle contabilità speciali e sui conti correnti fruttiferi**	Ispettorato Gen.le per la finanza delle pubbliche amministrazioni	UFF. XII	30	D.Lgs.	510	10.08..1945
106	**Provvedimenti autorizzativi in caso di furto o smarrimento titoli di spesa cartacei**	Ispettorato Gen.le per la finanza delle pubbliche amministrazioni	UFF. XII	30	DM		29.05.2007
107	**Autorizzazione ad effettuare pagamenti urgenti in conto sospeso**	Ispettorato Gen.le per la finanza delle pubbliche amministrazioni	UFF. XII	30	DM		29.05.2007
108	**Autorizzazione a costituire e svincolare depositi provvisori a cauta custodia contenenti titoli azionari in possesso del tesoro**	Ispettorato Gen.le per la finanza delle pubbliche amministrazioni	UFF. XII	30	DM		29.05.2007
109	**Autorizzazioni a svincolare depositi provvisori di diversa natura**	Ispettorato Gen.le per la finanza delle pubbliche amministrazioni	UFF. XII	30	DM		29.05.2007
110	**Conti giudiziali tesoreria statale**	Ispettorato Gen.le per la finanza delle pubbliche amministrazioni	UFF. XII	30	RD	827	23/05/1924
111	**Predisposizione provvedimenti in materia di lavoro pubblico**	Ispettorato Gen.le per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico	Uff. II-IV-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII-XIV-XV	90	DM		28/1/2009
112	**Esame degli schemi di regolamento, circolari e ordinanze in materia di lavoro pubblico**	Ispettorato Gen.le per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico	Uff. II-IV-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII-XIV-XV	60	DM		28/1/2009
113	**Esame per l'assenso, il concerto e l'intesa di provvedimenti anche di carattere generale concernenti la materia dell'impiego pubblico (decreti, delibere, determine)**	Ispettorato Gen.le per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico	Uff. II-IV-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII-XIV-XV	60	DM		28/1/2009
114	**Elaborazione di risposte a quesiti in materia di lavoro pubblico**	Ispettorato Gen.le per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico	Uff. II-IV-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII-XIV-XV	60	DM		28/1/2009
	Dipartimento delle Finanze						
115	**Nomina a Presidente di Commissione, Presidente e vice Presidente di sezione nonché a Giudice tributario**	Direzione della giustizia tributaria	Ufficio III	30	D.lgs	545, art. 9	31/12/1992
116	**Irrogazione sanzione disciplinare nei confronti dei Giudici tributari**	Direzione della giustizia tributaria	Ufficio III	30	D.lgs	545, art.16	31/12/1992
117	**Decadenza dei Giudici tributari per mancanza dei requisiti, nonché per accertata incompatibilità**	Direzione della giustizia tributaria	Ufficio III	30	D. lgs.	545 Art. 12	31/12/1992
118	**Liquidazione compensi variabili ai giudici delle CCTT**	Direzione della giustizia tributaria	Ufficio VII Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali	30	Legge	67	05/06/1967
119	**Gestione Capitoli di Bilancio: a) richieste di assegnazione di fondi b) compilazione delle schede per le previsioni annuali e pluriennali ed assestamento c) variazioni compensative**	Direzione agenzie ed enti della fiscalità Direzione della giustizia tributaria	Ufficio X Ufficio VII	30	Legge	196 94	31/12/2009 03/04/1997

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
120	**Erogazione di fondi con ordini di accreditamento per la gestione e lo sviluppo del sistema informatico e per la manutenzione degli impianti: a) esame delle richieste e piani di ripartizione dei fondi disponibili b) provvedimenti per l'apertura del credito c) emissioni ordini di accreditamento**	Direzione agenzie ed enti della fiscalità	Ufficio X	20	R.D.	827	23/05/1924
121	**Pagamento residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi: ricezione richieste di pagamento fatture; verifica atti contrattuali e rilevazione attività di gestione svolta; verifica di ammissibilità del pagamento; richiesta al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato della reiscrizione in bilancio delle somme da liquidare, previo riscontro delle relative scritture contabili; liquidazione e pagamento delle fatture con emissione titolo di spesa; eliminazione contabile partite ancora in essere per le quali l'accertamento definitivo consente l'invio in economia di somme residuali a saldo dell'importo impegnato**	Direzione agenzie ed enti della fiscalità Direzione della giustizia tributaria	Ufficio X Ufficio VII	90	R.D.	2440 art.36	18/11/1923
122	**Contratti di locazione degli immobili in uso alle Commissioni Tributarie: attività istruttoria: a) indagine di mercato b) corrispondenza con Agenzia del Demanio**	Direzione della giustizia tributaria	Ufficio VII Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali	90	Legge	392 118 396 191	27/07/1978 05/04/1985 15/12/1990 23/12/2009
123	**Rinnovo dei contratti di locazione immobili in uso alle Commissioni Tributarie: attività istruttoria: a) corrispondenza con l'Agenzia del Demanio b) eventuale indagine di mercato**	Direzione della giustizia tributaria	Ufficio VII Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali	90	Legge	392 118 191	27/07/1978 05/04/1985 23/12/2009
124	**Rilascio, per recesso o disdetta del contratto, dell'immobile in uso alle Commissioni Tributarie: attività istruttoria: corrispondenza con Agenzia del Demanio**	Direzione della giustizia tributaria	Ufficio VII e Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali	90	Legge	392 118 191	27/07/1978 05/04/1985 23/12/2009
125	**Dichiarazione di beni fuori uso da parte delle Commissioni Tributarie**	Direzione della giustizia tributaria	Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali	60	DPR	254 Art. 14	04/09/2002
126	**Conferimento incarichi di consulenza e di collaborazione coordinata a soggetti estranei all'Amministrazione: a) ricezione della richiesta e verifica disponibilità di professionalità nell'Amministrazione; b) ricerca all'esterno dell'Amministrazione di specifiche professionalità; c) valutazione dei soggetti a cui affidare l'incarico; d) scelta dell'offerta più conveniente; e)affidamento incarico e predisposizione relativo provvedimento**		Ufficio XIII U.O. dirette dipendenze Direttore Finanze	45	Legge DL	244 112 conv. in L. 133	24/12/2007 25/06/2008 …. 2008 …….
127	**Fermo amministrativo**	Direzione della giustizia tributaria	Ufficio VII	30	R.D.	2440 art. 69	06/04/1905
128	**Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio per il personale in servizio presso le Commissioni Tributarie e presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria**	Direzione della giustizia tributaria	VI	90	D.P.R.	461	23/06/1905
129	**Concessione dell'equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio per il personale in servizio presso le Commissioni Tributarie e presso Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria** L'istanza di concessione dell'equo indennizzo è presa in considerazione soltanto successivamente al riconoscimento della causa di servizio	Direzione della giustizia tributaria	VI	90	L. L. L. D.P.R.	n. 312, art. 154 724, art. 22, c. 27 e 31 662, art. 1, c. 119 e 121 461	1980 1994 1996 2001
130	**Concessione dell'equo indennizzo a seguito di riconoscimento di aggravamento di infermità dipendente da causa di servizio per il personale in servizio presso le Commissioni Tributarie e presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria**	Direzione della giustizia tributaria	VI	90	D.P.R. L. L. L. D.P.R.	n. 349 312 art. 154 724, art. 22cc.27 e 31 662,art.1, cc.119 e 121 461	1994 1980 1994 1996 2001
	Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi						

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
131	**Pagamento compensi a personale estraneo all'Amministrazione e a componenti di commissioni o organi collegiali**	Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti	I	60	D.Lgs. DPR DPR DM	165 338 384	30/03/2001 18/04/2002 20/08/2001 10/01/2002
132	**Procedura di locazione degli immobili in uso al Ministero**	Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti	VII	90	Legge Legge Legge Legge Legge	392 118 396 191 25	27/07/1978 05/04/1985 15/12/1990 23/12/2009 26/02/2010
133	**Procedure di pagamento dei canoni di locazione**	Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti	VII	60	Legge Legge	392 118	27/07/1978 05/04/1985
134	**Procedure di pagamento prestazioni contrattuali per tutela della salute negli Uffici del Ministero**	Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti	IX	60			
135	**Procedure di pagamento prestazioni contrattuali per spese postali**	Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti	VIII	60	Legge	662	35422
136	**Procedure di pagamento spese di manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto**	Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti	VIII	60	R.D. R.D. D.P.R. D.Lgs. D.P.R.	2240 827 554 231 367	18/11/1923 23/05/1924 21/12/1999 09/10/2002 20/04/1997
137	**Procedure di pagamento prestazioni contrattuali per la fornitura di beni e servizi e l'esecuzione di lavori**	Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti	V VI VII	60	R.D. R.D. D.P.R. D.Lgs. D.Lgs. D.P.R. D.P.R. DM	2240 827 554 231 163 367 384	18/11/1923 23/05/1924 21/12/1999 09/10/2002 12/04/2006 20/04/1997 20/08/2002 10/01/2002
138	**Procedure di pagamento per l'acquisto di dotazioni librarie**	Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti	II	60	R.D. R.D. D.P.R. D.Lgs. D.P.R. D.P.R. DM	2240 827 554 231 367 384	18/11/1923 23/05/1924 21/12/1999 09/10/2002 20/04/1997 20/08/2002 10/01/2002
139	**Liquidazione fatture (tutte)**	Direzione centrale per i servizi al personale	Ufficio I-IX-X	60	R.D. R.D. Legge D.L.vo D.L.vo Legge D.P.R. DM Convenzioni	2240 827 448 231 163 836 207	18/11/1923 23/05/1924 28/12/2001 09/10/2002 12/04/2006 18/12/1973 05/11/2010 10/01/2002
		Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio I				
140	**Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato**	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio IV	30	DM	293	09/10/2006
141	**Decisione di ricorsi gerarchici avverso provvedimenti delle DTEF in materia di spese fisse (escluse le pensioni)**	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio V	90	DPR	1199	24/11/1971
142	**Restituzione depositi incamerati**	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio VI	40	DM		23/06/2009
143	**Risoluzione di quesiti e richieste di informazioni in materia di pensioni di guerra, di assegni vitalizi ai deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. ed ai perseguitati politici antifascisti o razziali**	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Uffcio VII	90	DPR DPR Legge Legge Legge Legge	915 377 96 932 791 94	23/12/1978 30/9/1999 10/3/1955 22/12/1980 18/11/1980 29/1/1994
144	**Pagamenti a seguito di pronunce di condanna emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano per violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo**	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio X	90	Legge	296, art. 1, comma 1225	23/12/1978 12/8/1962

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
145	**Nomine medici di categoria**	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio XI	90	DPR	915	30/12/1991 23/12/1994 01/09/1998
146	**Emissione del parere ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio**	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Comitato di verifica per le cause di servizio	75	DPR	461	29/10/2001
147	**Emissione del parere ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione**	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Comitato di verifica per le cause di servizio	45	DPR	243	07/07/2006
148	**Emissione del parere ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per esposizione ed utilizzo di proiettili all'uranio impoverito o per dispersione di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico**	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Comitato di verifica per le cause di servizio	45	DPR	37	03/03/2009

Tabella B - Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento	Termine in giorni	Riferimenti normativi		
1	**Rilascio certificazioni attestanti la partecipazione alle attività della SSEF**	Ufficio di Supporto Tecnico-amministrativo (USTA)	30	D.M.	301	28/09/2000
2	**Rilascio certificazioni del sostituto d'imposta e certificazione unica (CUD) per anni precedenti a soggetti terzi**	Ufficio di contabilità e bilancio (UdCB)	60	D.P.R.	322	22/07/1998

Tabella C - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
1	Rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro (contrasto al gioco on-line)	Direzione Strategie	Ufficio 6°	60			
2	Procedimenti con efficacia esterna previsti dall'articolo 14 del D. M. 01.10.2004	Direzione Giochi	Ufficio 9°	90			
3	Rinnovo delle convenzioni accessive alle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive e ippiche a quota fissa e scommesse ippiche a totalizzatore nonché delle convenzioni per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici	Direzione Giochi	Ufficio 10°	60			
4	Soluzione controversie art 14 DM 111/06		Ufficio 10°	60			
5	Trasferimenti di titolarità delle convenzioni accessive alle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive ed ippiche a quota fissa e scommesse ippiche a totalizzatore e delle convenzioni per l'affidamento in concessiobe dell'esercizio dei giochi	Direzione Giochi	Ufficio 10°	60			
6	Autorizzazione all'esercizio del bingo con partecipazione a distanza	Direzione Giochi	Ufficio 11°	60			
7	Convenzione di concessione per la gestione del gioco del bingo	Direzione Giochi	Ufficio 11°	60			
8	Trasferimento della titolarità della concessione	Direzione Giochi	Ufficio 11°	90			
9	Trasferimento dei locali delle sale-bingo	Direzione Giochi	Ufficio 11°	60			
10	Rinnovo delle concessioni	Direzione Giochi	Ufficio 11°	90			
11	Decadenze e revoche	Direzione Giochi	Ufficio 11°	90			
12	Svincolo dei depositi cauzionali provvisori e definitivi	Direzione Giochi	Ufficio 11°	60			
13	Autorizzazioni a modifiche strutturali delle sale-bingo	Direzione Giochi	Ufficio 11°	45			
14	Reclami dei giocatori	Direzione Giochi	Ufficio 11°	60			
15	Rilascio dei certificati di esito positivo della verifica tecnica di conformità degli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del TULPS	Direzione Giochi	Ufficio 12°	90			
16	Rilascio dei certificati di esito positivo della verifica tecnica di conformità degli apparecchi di cui al comma 7 dell'articolo 110 del TULPS	Direzione Giochi	Ufficio 12°	90			
17	Autorizzazione alle iniziative promozionali del Concessionario relative allo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.	Direzione Giochi	Ufficio 14°	90	L. Atto di convenzione per il rapporto di concessione per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale	n.296 Art.15, c.3	27/12/2006 26/06/2009
18	Procedimenti collegati ai piani di sviluppo annuale dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale (GNTN)	Direzione Giochi	Ufficio 14°	90	L. Atto di convenzione per il rapporto di concessione per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionanale	n.296 Art.15, c.3	27/12/2006 26/06/2009
19	Trasferimento titolarità concessioni / diritti.	Direzione Giochi	Uff. 15	90			

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
20	Trasferimenti di sede agenzie / diritti	Direzione Giochi	Uff. 15	90			
21	Procedimento di attivazione dei diritti	Direzione Giochi	Uff. 15	60			
22	Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni e dei diritti.	Direzione Giochi	Uff. 15	90			
23	Svincolo depositi cauzionali provvisori e definitivi.	Direzione Giochi	Uff. 15	60			
24	Gestione verifiche amministrative presso i punti o i negozi.	Direzione Giochi	Uff. 15	90			
25	Valutazione dei controlli effettuati presso i punti di commercializzazione.	Direzione Giochi	Uff. 15	90			
26	Controllo gioco anomalo	Direzione Giochi	Uff. 15	60			
27	Gestione reclami giocatori su scommesse ippiche sportive e skill	Direzione Giochi	Uff. 15	60			
28	Attivazione concessioni	Direzione Giochi	Uff. 15	90			
29	Valutazione controlli della rete.	Direzione Giochi	Uff. 15	90			
30	Interlocuzione con Uffici della DG su situazioni contabili di concessionari	Direzione Giochi	Uff. 15	45			
31	Interlocuzione con Consulente Tecnico Ufficio (CTU)	Direzione Giochi	Uff. 15	90			
32	Note di riscontro enti organizzatori per lotterie differite	Direzione Giochi	Uff. 16°	90			
33	Decreti modalità tecniche lotterie differite	Direzione Giochi	Uff. 16°	90			
34	Decreti di indizione e modalità tecniche lotterie istantanee (catacee e telematiche)	Direzione Giochi	Uff. 16°	90			
35	Convenzione con emittenti per collegamento lotteria con trasmissioni	Direzione Giochi	Uff. 16°	90			
36	Decreti di chiusura lotterie istantanee	Direzione Giochi	Uff. 16°	90			
37	Passaggi di titolarità della ricevitoria ai sensi dell L. 1293/57	Direzione Giochi	Uff. 16°	90			
38	Rimborsi	Direzione Giochi	Uff. 16°	90			
39	Guasti terminali lotto	Direzione Giochi	Uff. 16°	90			
40	Gestione vincite numerose a livello nazionale	Direzione Giochi	Uff. 16°	90			
41	Onorari avvocatura	Direzione Giochi	Uff. 16°	90			
42	Modifica graduatorie annuali nuovi punti lotto	Direzione Giochi	Uff. 16°	90			
43	Attivazione ricevitorie	Direzione Giochi	Uff. 16°	60			
44	Approvazione piani pubblicitari	Direzione Giochi	Uff. 16°	90			
45	Istituzione e gestione di deposito fiscale di tabacchi lavorati	Direzione Accise	Uff. 19°	90			
46	Modifica della capacità di stoccaggio dei depositi fiscali di tabacchi lavorati	Direzione Accise	Uff. 19°	90			
47	Licenza fiscale per la commercializzazione di fiammiferi di provenienza comunitaria	Direzione Accise	Uff. 19°	90			
48	Esonero cauzionale	Direzione Accise	Uff. 19°	60			
49	Inserimento nella tariffa di vendita a pubblico dei fiammiferi e variazione dei prezzi	Direzione Accise	Uff. 19°	90			
50	Fornitura dei contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati	Direzione Accise	Uff. 19°	60			
51	Fornitura dei contrassegni di legittimazione della circolazione dei fiammiferi	Direzione Accise	Uff. 19°	60			
52	Importazione e circolazione tabacchi in esenzione di imposta ex DM 11/6/93	Direzione Accise	Uff. 19°	60			
53	Pubblicità sui condizionamenti dei fiammiferi	Direzione Accise	Uff. 19°	60			
54	Adeguamento canoni locazione immobili per uso dell'Amm.ne a seguito di esecuzione lavori di straordinaria manutenzione da parte del proprietario	Dir. Org e Ris	Uff. 24	90			

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
55	Aggiornamento annuale canoni di locazione di immobili per uso dell'Amm.ne	Dir. Org e Ris	Uff. 24	90			
56	Pagamento imposte e sovrimposte gravanti su immobili dell'Amm.ne sia di proprietà che in uso	Dir. Org e Ris	Uff. 26	90			
57	Accreditamento produttori schede di gioco apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del TULPS	Direzione per i Giochi	UR	90			
58	Revoca accreditamento produttore schede di gioco apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del TULPS	Direzione per i Giochi	UR	90			
59	Rilascio e revoca nulla osta di distribuzione degli apparecchi di cui ai comma 6 e 7 dell'articolo 110 del TULPS	Direzione per i Giochi	UR	90			
60	Rilascio e revoca nulla osta di esercizio degli apparecchi di cui ai comma 6 e 7 dell'articolo 110 del TULPS	Direzione per i Giochi	UR	90			
61	Registrazione eventi di Dismissione/ Cessione all'estero /Furto /Incendio apparecchi e risoluzioni contrattuali tra concessionari e gestori o esercenti	Direzione per i Giochi	UR	90			
62	Variazione titolarità nulla osta apparecchi	Direzione per i Giochi	UR	90			
63	Installazione distributori automatici di sigarette oltre i 10 metri	Direzione Accise	UR	90			
64	Determinazione dell'orario della rivendita	Direzione Accise	UR	90			
65	Rinnovo contratto rivendite ordinarie	Direzione Accise	UR	90			
66	Rinnovo contratto rivendite speciali e speciali stagionali	Direzione Accise	UR	90			
67	Nomina coadiutori e/o assistenti del rivenditore e rilascio licenza	Direzione Accise	UR	90			
68	Autorizzazione a svolgere le funzioni di rappresentante temporaneo del rivenditore	Direzione Accise	UR	90			
69	Decadenza dalla gestione della rivendita	Direzione Accise	UR	90			
70	Disdetta. Revoca. Rinuncia, pene pecuniarie disciplinari	Direzione Accise	UR	90			
71	Rilascio gerenza provvisoria	Direzione Accise	UR	90			
72	Apertura domenicale Rivendita/Ricevitoria	Direzione Accise	UR	90			
73	Autorizzazione per chiusura ferie/lavori di ristrutturazione	Direzione Accise	UR	60			

Tabella D - Guardia di Finanza

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
1	**Autorizzazione ai frequentatori del corso A.M., provenienti dai civili, a continuare a prestare servizio nel Corpo nel ruolo Appuntati e Finanzieri ai sensi dell'art. 49, comma 14, del d.lgs. 12 maggio 1995, n.199.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	199	12/05/1995
2	**Autorizzazione per la concessione dei tre giorni di permesso mensile a favore dei soggetti che prestano assistenza a persone con handicap in situazione di gravità.**		Comando Regionale o equiparato	60	L.	104	05/02/1992
					L.	53	08/03/2000
					D.Lgs.	151	26/03/2001
3	**Autorizzazione per la concessione di due ore di permesso giornaliero per l'assistenza a minori di età inferiore a tre anni con handicap in situazione di gravità.**		Comando Regionale o equiparato	60	L.	104	05/02/1992
					D.Lgs.	151	26/03/2001
4	**Avanzamento ai gradi di Generale di Ufficiali nel ruolo d'onore.** *Il termine decorre dalla data di formulazione dei relativi giudizi sull'avanzamento".*	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	887	24/10/1966
					L.	13	12/01/1991
5	**Avanzamento nel ruolo d'onore di Ufficiali sino al grado di colonnello.** *il termine decorre dalla data di formulazione dei relativi giudizi sull'avanzamento".*	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	887	24/10/1966
					L.	872	22/11/1973
					D.Lgs.	165	30/03/2001
6	**Cessazione anticipata dal servizio permanente del personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri per immissione, a domanda, nel Ruolo Speciale del personale non dirigenziale del Dipartimento della Protezione Civile.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	303	30/07/1999
					D.L. (conv. L.152/05)	90	31/05/2005
					D.L. (conv. L. 21/06)	245	30/11/2005

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
7	**Collocamento in aspettativa del personale del Corpo giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, in attesa del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio.** *Il termine decorre dalla data di ricezione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio".*	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	833	03/08/1961
					L.	121	01/04/1981
					D.P.R.	738	25/10/1981
					D.P.R.	461	29/10/2001
					D.P.R.	170	11/09/2007
8	**Collocamento nella posizione di "a disposizione" di tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo.** *Il termine decorre dalla conclusione delle procedure valutative dei Tenenti Colonnelli in s.p.e."*	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	L.	804	10/12/1973
					D.Lgs.	66	15/03/2010
					D.Lgs.	69	19/03/2001
					D.Lgs.	165	30/03/2001
9	**Concessione della Croce commemorativa per attività di soccorso internazionale.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.I.		27/11/1996
10	**Concessione della Croce commemorativa per la partecipazione alla missione International Security Assistance Force in Afghanistan.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.M.		23/10/2007
11	**Concessione della Croce commemorativa per missioni di pace all'estero.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.I.		06/10/1986
12	**Concessione della licenza straordinaria per adozione o affidamento preadottivo.**		Comando Regionale o equiparato	60	D.Lgs.	151	26/03/2001
13	**Concessione della licenza straordinaria per dottorato di ricerca e borse di studio universitarie.**	Comando di Corpo cui è rimessa la potestà sanzionatoria		60	L.	476	13/08/1984
14	**Concessione della licenza straordinaria per motivi privati (prolungamento del congedo parentale), finalizzata all'assistenza di figli minori con handicap in situazione di gravità.**		Comando Regionale o equiparato	60	D.Lgs.	151	26/03/2001

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
15	**Concessione della Medaglia commemorativa per pubbliche calamità.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.I.		08/10/1986
16	**Conferimento o sospensione della promozione nei vari gradi del personale appartenente al ruolo "Appuntati e Finanzieri".** *Il termine decorre dalla data di ricezione dei verbali della Commissione Permanente di Avanzamento".*	Comando Generale I Reparto		90	D.Lgs.	199	12/05/1995
17	**Congedo per la formazione.**		Comando Regionale o equiparato	90	L.	53	08/03/2000
					D.P.R.	164	18/06/2002
18	**Determinazione delle aliquote di ruolo e del numero delle promozioni degli Ufficiali in congedo.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	887	24/10/1966
19	**Detrazione di anzianità di Ufficiali.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	66	15/03/2010
					D.Lgs.	165	30/03/2001
20	**Esclusione dalla "Selezione per titoli" e sospensione del conferimento della qualifica di "Luogotenente" per mancanza di requisiti.** *Il termine decorre dalla data di acquisizione da parte dell'organo centrale della documentazione probatoria dell'atto presupposto*	Comando Generale I Reparto		60	D.Lgs.	199	12/05/1995
					D.Lgs.	67	28/02/2001
					Det. di avvio della selezione.		
21	**Ferma volontaria per Ufficiali piloti.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	42	28/02/2000
					D.Lgs.	165	30/03/2001
22	**Formazione delle aliquote di valutazione di Ufficiali in servizio permanente effettivo.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	69	19/03/2001

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
23	**Inquadramento ovvero annullamento dell'inquadramento del personale dei ruoli "Ispettori", "Esecutori", "Sovrintendenti" e "Appuntati e Finanzieri".**	Comando Generale I Reparto		90	D.Lgs.	199	12/05/1995
					D.Lgs.	67	28/02/2001
24	**Iscrizione nel Ruolo "Ispettori" degli "Esecutori/Archivista" a seguito di inidoneità fisica ovvero tecnica.** *Il termine decorre dalla data di conclusione, con esito positivo, del previsto corso di aggiornamento tecnico-professionale*	Comando Generale I Reparto		90	D.P.R	738	25/10/1981
					D.Lgs.	79	27/02/1991
					D.P.R.	287	12/10/2004
25	**Istituzione di alloggi di servizio a titolo gratuito o oneroso ad Ufficiali ed Ispettori/Sovrintendenti della Guardia di Finanza.**	Comando Generale I Reparto		90	Circolare	374407/2^/II	11/11/2003
26	**Nomina a sottotenente del ruolo d'onore.** *Il termine decorre dalla data di formulazione del relativo favorevole giudizio*	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	872	22/11/1973
					L.	13	12/01/1991
27	**Permanenza o richiamo in servizio, fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente, del personale del Corpo iscritto nel ruolo d'onore.**	Comando Generale I Reparto		90	D.Lgs.	66	15/03/2010
					D.L.(conv. L.197/09)	152	04/11/2009
					L.	197	29/12/2009
28	**Procedimento disciplinare di Corpo.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	66	15/03/2010
29	**Revisione del provvedimento disciplinare di corpo.**	Autorità che ha emesso il provvedimento		90	D.Lgs.	66	15/03/2010

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
30	**Riammissione in servizio di Ufficiali**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	69	19/03/2001
					D.Lgs.	165	30/03/2001
31	**Rimborso ed anticipazione delle spese di patrocinio legale.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.L. (conv.L. 135/97)	67	25/03/1997
					D.L. (conv. L. 639/96)	543	23/10/1996
32	**Risoluzione di diritto e ripristino del rapporto d'impiego.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	267	18/08/2000
					D.Lgs.	165	30/03/2001
33	**Soppressione di alloggi di servizio a titolo gratuito od oneroso ad Ufficiali ed Ispettori/Sovrintendenti della Guardia di Finanza.**	Comando Generale I Reparto		90	Circolare	374407/2^/II	11/11/2003
34	**Trasferimento d'autorità di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri tra diversi Comandi Regionali od equiparati.**	Comando Generale I Reparto		90	Circolare	379389/1240/5	11/11/2009
35	**Trasferimento d'autorità di sede nell'ambito dello stesso Comando Regionale od equiparato di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri.**		Comando Regionale o equiparato	90	Circolare	379389/1240/5	11/11/2009
36	**Trasferimento di sede a tempo determinato a domanda di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri tra Comandi Regionali od equiparati non dipendenti dallo stesso Comando Interregionale od equiparato.**	Comando Generale I Reparto		90	Circolare	379389/1240/5	11/11/2009
37	**Trasferimento di sede a tempo determinato a domanda di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri tra Comandi Regionali od equiparati dipendenti dallo stesso Comando Interregionale od equiparato.**	Comando Interregionale o equiparato		60	Circolare	379389/1240/5	11/11/2009
38	**Trasferimento di sede a tempo determinato a domanda di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri nell'ambito dello stesso Comando Regionale o equiparato.**	Comando Regionale o equiparato		45	Circolare	379389/1240/5	11/11/2009

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
39	**Variazione di alloggi di servizio a titolo gratuito o oneroso ad Ufficiali ed Ispettori/Sovrintendenti della Guardia di Finanza.**	Comando Generale I Reparto		90	Circolare	379389/1240/5	11/11/2009
40	**Devoluzione ad aventi diritto di percentuale dello stipendio pignorata in esecuzione di sentenze di condanna di dipendenti.**		Re.T.L.A. competente	90	D.P.R.	180	05/01/1950
41	**Trasferimento di sede a domanda di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri nell'ambito dello stesso Comando Regionale od equiparato in applicazione di particolari benefici di legge.**		Comando Regionale o equiparato	90	Circolare	379389/1240/5	11/11/2009
42	**Trasferimento di sede a domanda di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri tra Comandi dipendenti dallo stesso Comando Regionale od equiparato per "situazioni straordinarie".**		Comando Regionale o equiparato	90	Circolare	379389/1240/5	11/11/2009
43	**Ammissione in servizio permanente dei Marescialli e del personale appartenente al ruolo Appuntati e Finanzieri.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.lgs.	199	12/05/1995
44	**Nomina a sottotenente del complemento o della riserva di complemento di Ispettori in congedo.** *Il termine decorre dalla data di formulazione dei relativi giudizi di idoneità*	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	L.	234	20/03/1940
					L.	13	12/01/1991
					R.D.	126	03/01/1926
					L.	84	17/02/1955

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
45	**Iscrizione di Ufficiali in servizio permanente in quadro di avanzamento.** *Il termine decorre dall'approvazione da parte della competente Autorità dei verbali della Commissione di Avanzamento".*	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		45	D.Lgs.	69	19/03/2001
46	**Iscrizione di Ufficiali in congedo in quadro di avanzamento.** ***Il*** *termine decorre dalla data di approvazione da parte della competente Autorità dei verbali della Commissione di Avanzamento*	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		45	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	887	24/10/1966
					D.Lgs.	165	30/03/2001
47	**Iscrizione nel "Ruolo d'Onore".** *Il termine decorre dalla data in cui l'Unità organizzativa riceve l'ultimo atto necessario (decreto di collocamento in congedo assoluto per infermità dipendente da causa di servizio ovvero decreto di pensione privilegiata ordinaria) per l'iscrizione nel ruolo d'onore*	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	260	17/04/1957
48	**Promozione di tenenti colonnelli nel servizio permanente a disposizione.** *Il termine decorre dalla data di formalizzazione del provvedimento di iscrizione in quadro ovvero dalla decorrenza della promozione, se successiva, nonché dalla concessione del nulla osta da parte della competente Autorità giudiziaria*	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	L.	804	10/12/1973
					D.Lgs.	66	15/03/2010
					D.Lgs.	69	19/03/2001
					D.Lgs.	165	30/03/2001
49	**Promozione di Ufficiali in servizio permanente effettivo fino al grado di colonnello.** *Il termine decorre dalla data di formalizzazione del provvedimento di iscrizione in quadro ovvero dalla decorrenza della promozione, se successiva, nonché dalla concessione del nulla osta da parte della competente Autorità giudiziaria*	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	69	19/03/2001
					D.Lgs.	165	30/03/2001

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
50	**Promozione di Ufficiali delle categorie del congedo sino al grado di colonnello.** *Il termine decorre dalla data di formalizzazione del provvedimento di iscrizione in quadro ovvero dalla decorrenza della promozione, se successiva,*	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs. L. L. D.Lgs.	66 1189 887 165	15/03/2010 20/10/1960 24/10/1966 30/03/2001
51	**Detrazione e riduzione di anzianità di grado per il personale appartenente ai ruoli "Ispettori", "Esecutori", "Sovrintendenti", e "Appuntati e Finanzieri".**	Comando Generale I Reparto		90	D.Lgs. L. L. D.Lgs. D.P.R. L.	66 53 26 199 164 53	15/03/2010 01/02/1989 11/02/1980 12/05/1995 18/06/2002 08/03/2000
52	**Sospensione precauzionale facoltativa di Ufficiali dall'impiego**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs. D. Lgs.	66 165	15/03/2010 30/03/2001
53	**Sospensione precauzionale facoltativa di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri dall'impiego o dal servizio.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs. L. D.Lgs.	66 833 165	15/03/2010 03/08/1961 30/03/2001
54	**Revoca ex tunc della sospensione precauzionale dall'impiego o dal servizio per Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		60	D.Lgs. L. D.Lgs.	66 833 165	15/03/2010 03/08/1961 30/03/2001
55	**Trattenimento in servizio di Ufficiali fino ad un massimo di 60 giorni.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		60	D.Lgs.	66	15/03/2010

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
56	**Riammissione in servizio di Ufficiali e del personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri ex art. 9 L. 7 febbraio 1990, n. 19.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		60	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	19	07/02/1990
					D.Lgs.	165	30/03/2001
57	**Concessione del prolungamento della ferma volontaria ai Marescialli e al personale appartenente al ruolo Appuntati e Finanzieri.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	199	12/05/1995
58	**Richiamo in servizio di Ufficiali in congedo.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	66	15/03/2010
					D.Lgs.	165	30/03/2001
59	**Esenzione di Ufficiali dal richiamo alle armi.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		60	R.D.	1185	24/07/1931
					D.Lgs.	66	15/03/2010
60	**Rilascio copia del foglio matricolare.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		60	D.P.R.	795	11/10/1972
61	**Conferimento con Autorità gerarchica superiore.**	Reparto presso il quale è in forza il richiedente		90	D.P.R.	90	15/03/2010

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
62	**Modifica e rettifica delle generalità del personale del Corpo.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		60	D.M.		15/04/1966
					D.M.		06/07/1991
					D.Lgs.	165	30/03/2001
63	**Procedimento per l'utilizzo della base logistica di "Valtournanche".**	Comando Generale Ufficio Assistenza e Protezione Sociale		90	Circolare	Circolare dello Stato Maggiore dell'Esercito recepita di anno in anno e divulgata con circolare interna del Corpo.	
64	**Emanazione della determinazione di impiego del personale del Corpo giudicato parzialmente inidoneo al servizio militare incondizionato.** *Nel caso in cui la patologia che ha originato il giudizio di parziale idoneità sia già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, il termine decorre dalla data di ricezione del provvedimento medico-legale emanato dai competenti Organi Sanitari. Nel caso in cui la patologia che ha determinato il giudizio di parziale idoneità sia giudicata dipendente da causa di servizio con successivo provvedimento, il termine decorre dalla ricezione di quest'ultimo"*	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	L.	121	01/04/1981
					D.P.R.	738	25/10/1981
					D.Lgs.	165	30/03/2001
					D.P.R.	461	29/10/2001

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
65	**Collocamento in aspettativa del personale del Corpo per passaggio ai ruoli della Polizia di Stato e al Corpo della Polizia Penitenziaria.** *Il termine decorre dalla data di ricezione della documentazione inerente all'immissione, al termine del corso di formazione, nei ruoli della Polizia di Stato e/o del Corpo della Polizia Penitenziaria*	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		60	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	260	17/04/1957
					L.	833	03/08/1961
					L.	212	10/05/1983
					L.	121	01/04/1981
					D.P.R.	335	24/04/1982
					L.	668	10/10/1986
					D.L. (conv. L. 402/87)	325	04/08/1987
					L.	53	01/02/1989
					D.L. (conv.L. 359/90)	276	04/10/1990
					L.	395	15/12/1990
					D.Lgs.	443	30/10/1992
					D.Lgs.	199	12/05/1995
					D.L. (conv. L. 579/96 e D.lgs 146/00)	479	13/09/1996
					D.Lgs.	165	30/04/1997
					D.Lgs.	165	30/03/2001
66	**Collocamento in aspettativa del personale del Corpo per infermità.** *Il termine decorre dalla data di ricezione del provvedimento medico-legale emanato dal competente Organo Sanitario. Nel caso di più periodi consecutivi di temporanea inidoneità, il termine decorre dalla ricezione dell'ultimo provvedimento medico-legale.*	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	833	03/08/1961
					L.	53	01/02/1989
					D.M.		03/08/1979
					D.Lgs.	199	12/05/1995
					D.P.R.	254	16/03/1999
					D.Lgs.	165	30/03/2001
					D.P.R.	461	29/10/2001
67	**Collocamento in aspettativa del personale del Corpo per motivi privati.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	53	01/02/1989
					D.Lgs.	165	30/03/2001

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
68	**Collocamento in aspettativa del personale del Corpo per mandato elettorale.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	66	15/03/2010
					D.P.R.	361	30/03/1957
					L.	212	04/04/1956
					L.	130	24/04/1975
					L.	121	01/04/1981
					D.Lgs.	533	20/12/1993
					D.Lgs.	165	30/03/2001
69	**Collocamento in aspettativa del personale del Corpo per motivi elettorali.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	212	04/04/1956
					D.P.R.	570	16/05/1960
					L.	130	24/04/1975
					L.	121	01/04/1981
					L.	182	07/06/1991
					D.Lgs.	267	18/08/2000
					D.Lgs.	165	30/03/2001
70	**Collocamento in aspettativa del personale del Corpo per prigionia di guerra**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		60	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	53	01/02/1989
					D.Lgs.	165	30/03/2001
71	**Collocamento in aspettativa del personale del Corpo per trasferimento del coniuge chiamato a prestare servizio all'estero.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	26	11/02/1980
					L.	333	25/06/1985
					D.Lgs.	165	30/03/2001
72	**Collocamento di Ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		60	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	804	10/12/1973
					D.Lgs.	69	19/03/2001
					D.Lgs.	165	30/03/2001

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
73	**Concessione del Distintivo d'onore per i militari feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	66	15/03/2010
					D.P.R.	90	15/03/2010
					D.Lgs.	165	30/03/2001
74	**Concessione della Croce per anzianità di servizio.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	R.D.	489	26/08/1905
					D.P.R.	195	23/06/1990
					D.M.		07/11/1990
					D.Lgs.	165	30/03/2001
75	**Concessione di cure termali per infermità dipendenti da causa di servizio con spese a carico Amministrazione.**	Comando Generale IV Reparto	Comando Regionale/ Re.T.L.A.	90	Circolare	379100	13/11/2003 riportata nel F.O. n. 65 del 24/12/2003
76	**Conversione della patente militare di altre Amministrazioni in quella corrispondente della Guardia di Finanza.**	Comando Generale IV Reparto		50	D.M.		21/10/1991
77	**Passaggio dal contingente di mare a quello ordinario del personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri per motivi diversi dall'inidoneità al contingente di mare e/o alla vita di bordo accertata dalle competenti Autorità Sanitarie Militari.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	R.D.	126	03/01/1926
					D.P.R.	723	26/09/1984
78	**Passaggio dal contingente di mare a quello ordinario del personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri giudicato inidoneo al contingente di mare e/o alla vita di bordo dalle competenti Autorità Sanitarie Militari.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	R.D.	126	03/01/1926
					D.P.R.	723	26/09/1984
79	**Cancellazione dai ruoli di Ufficiali.** *Il termine decorre dalla data di acquisizione di tutta la documentazione necessaria per la formalizzazione del provvedimento*	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	13	12/01/1991
					D.Lgs.	165	30/03/2001

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
80	**Cessazione dal servizio di Ufficiali disposta d'autorità.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	13	12/01/1991
					D.Lgs.	165	30/03/2001
81	**Cessazione dal servizio del personale del Corpo per infermità o per avvenuto transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell'Economia e delle Finanze.** *Nel caso di cessazione da servizio per infermità, il termine decorre dalla data di ricezione del provvedimento medico-legale emanato dal competente Organo Sanitario. Nel caso di cessazione per avvenuto transito nella carriera civile, il termine decorre dalla data in cui l'Amministrazione ha notizia che l'interessato ha preso regolare servizio presso la competente articolazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze".*	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	833	03/08/1961
					L.	53	01/02/1989
					L.	13	12/01/1991
					L.	266	28/07/1999
					D.P.R.	461	29/10/2001
					D.Lgs.	165	30/03/2001
					D.M.		18/04/2002

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
82	**Cessazione dal servizio del personale del Corpo per limiti di età.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	13	12/01/1991
					L.	260	17/04/1957
					L.	833	03/08/1961
					D.P.R.	1092	09/12/1973
					D.P.R.		19/01/1976
					L.	53	01/02/1989
					D.Lgs.	199	12/05/1995
					D.Lgs.	165	30/04/1997
					D.Lgs.	69	19/03/2001
					D.Lgs.	165	30/03/2001
83	**Cessazione dal servizio dei Marescialli e del personale appartenente al ruolo Appuntati e Finanzieri per rinuncia al servizio permanente o al prolungamento della ferma volontaria.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	199	12/05/1995
84	**Cessazione dal servizio di Appuntati e Finanzieri (anche in f.v.) per scarso rendimento, nonché gravi e reiterate mancanze disciplinari oggetto di consegna di rigore.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	833	03/08/1961
					D.Lgs.	165	30/03/2001
85	**Decadenza dall'impiego a seguito di inottemperanza alla diffida ministeriale.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		60	D.Lgs.	66	15/03/2010
					D.Lgs.	165	30/03/2001

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
86	**Cessazione, a domanda, dei Marescialli e dei Finanzieri dalla ferma volontaria.** *Il termine si riferisce esclusivamente alla formalizzazione dei provvedimenti, non influendo in nessun modo sull'autorizzazione al collocamento in congedo, concesso dal Comando Generale, che avviene in ogni caso alla decorrenza del proscioglimento richiesta dall'interessato* **.".**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		45	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	260	17/04/1957
					L.	833	03/08/1961
					L.	53	01/02/1989
					D.Lgs.	199	12/05/1995
					D.Lgs.	165	30/03/2001
87	**Proscioglimento dalla ferma per inettitudine di Allievi Finanzieri.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	R.D.	126	03/01/1926
88	**Proscioglimento dalla ferma di Allievi Marescialli per assenze oltre 90 giorni per il secondo anno consecutivo.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		60	D.Lgs.	199	12/05/1995
89	**Proscioglimento dalla ferma di Allievi Marescialli e Allievi Finanzieri a seguito di rinvio a domanda dal corso.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		60	R.D.	126	03/01/1926
					D.Lgs.	199	12/05/1995
90	**Cessazione dal servizio per riforma di Allievi Marescialli e Allievi Finanzieri.** *Il termine decorre dalla data di ricezione del provvedimento medico-legale emanato dal competente Organo Sanitario".*	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		90	R.D.	126	03/01/1926
					D.Lgs.	199	12/05/1995
91	**Comunicazione progressione economica**	Comando Generale VI Reparto		30	D.P.R.	760	05/06/1965
92	**Corresponsione di emolumenti accessori.**		Re.T.L.A. competente	90	L.	121	01/04/1981
					D.Lgs.	66	15/03/2010
93	**Corresponsione di indennità di trasferimenti di sede.**		Re.T.L.A. competente	90	L.	836	18/12/1973
					L.	417	26/07/1978
					D.P.R.	395	31/07/1995
					D.P.R.	254	16/03/1999
					L.	86	29/03/2001
					D.P.R.	164	18/06/2002

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
94	**Corresponsione di indennità di trasferta per missioni svolte all'estero.**		Re.T.L.A. competente	30	R.D. n. 941 del 13/06/1926 e successive modificazioni		
					D.Lgs.	66	15/03/2010
95	**Corresponsione di indennità di trasferta per missioni svolte nel territorio nazionale.**		Re.T.L.A. competente	90	L.	836	18/12/1973
					L.	417	26/07/1978
					D.P.R.	147	05/06/1990
					D.P.R.	395	31/07/1995
					D.P.R.	359	10/05/1996
					D.P.R.	254	16/03/1999
					D.P.R.	164	18/06/2002
					D.P.R.	170	11/09/2007
96	**Richieste di parte concernenti il trattamento economico principale e accessorio.**	Comando Generale VI Reparto		90	RD	3458	31/12/1928
					L.	312	11/07/1980
					L.	121	01/04/1981
					D.L. (conv. L.432/81)	283	06/06/1981
					L.	869	20/11/1982
					L.	34	20/03/1984
					D.P.R.	69	27/03/1984
					L.	79	17/04/1984
					L.	72	08/03/1985
					L.	341	11/07/1986
					D.P.R.	150	10/04/1987
					L.	472	20/11/1987
					L.	37	28/02/1990
					D.P.R.	147	05/06/1990
					L.	21	23/01/1991
					L.	216	06/03/1992
					D.P.R.		05/09/1994
					D.P.R.	395	31/07/1995
					D.P.R.	359	10/05/1996
					D.P.R.		08/05/1997
					D.P.R.		05/10/1998
					D.P.R.	254	16/03/1999
					L.	334	02/10/1997
					D.P.C.M.		30/04/1999
					L.	266	28/07/1999
					D.P.C.M.		27/06/2000
					D.P.C.M.		28/05/2001
					D.P.R.	140	09/02/2001
					D.P.C.M.		17/05/2002
					D.P.R.	164	18/06/2002
					D.P.C.M.		20/06/2003
					D.P.C.M.		14/05/2004
					D.P.C.M.		13/04/2005
					D.P.C.M.		02/10/2006
					D.P.C.M.		27/04/2007
					D.P.R.	301	05/11/2004

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
97	**Ripetibilità delle somme indebitamente erogate.**	Comando Generale VI Reparto	Re.T.L.A. competente	90	R.D.	262	16/03/1942
					D.P.R.	1544	30/06/1955
					D.P.R.	180	05/01/1950
					R.D.	1443	28/10/1940
					R.D.L.	295	19/01/1939
98	**Ricongiunzione di servizi ai fini pensionistici in favore di militari della Guardia di Finanza passati ad altre Amministrazioni dello Stato.**	Comando Generale VI Reparto	Re.T.L.A. competente per il personale cessato dal serv. dal 1 luglio 1976	80	D.P.R.	1092	29/12/1973
99	**Adeguamento del canone di locazione di immobili per uso dell'Amministrazione e del Corpo della Guardia di Finanza a seguito dell'esecuzione da parte del proprietario di opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità.**	Comando Generale IV Reparto o Autorità delegata		90	L.	392	27/07/1978
100	**Adeguamento annuale del canone di locazione di immobili per uso dell'Amministrazione e del Corpo della Guardia di Finanza in base agli indici ISTAT**	Comando Generale IV Reparto o Autorità delegata		90	L.	392	27/07/1978
101	**Proroga dell'occupazione di alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico al personale della Guardia di Finanza.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		60	D.M.		12/08/1988

TABELLA E - Fondi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente dal Corpo della Guardia di Finanza

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento	Termine in giorni	Riferimenti normativi		
1	***Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti , appuntati e finanzieri***					
	Premio di previdenza	Segreteria degli Enti Previdenziali ed Assistenziali	90	D.M. Finanze		02/01/1998
				R.D.L.	1187	05/07/1934
				Legge	1326	30/11/1961
2	***Cassa ufficiali***					
	Indennità supplementare	Segreteria degli Enti Previdenziali ed Assistenziali	30	Legge	241	07/08/1990
				Legge	1326	30/11/1961

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato", convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1927, n. 288.

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2004, n. 22.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2004 (Regolamento di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385), è pubblicato nella Gazz. Uff. 13 gennaio 2005, n. 9.

Il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187 (Provvedimenti per la regia Guardia di finanza), è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio 1934, n. 177.

Si riporta il testo degli artt. 23 e 33 del citato regio decreto-legge n. 1187 del 1934:

"Art. 23. È istituito, presso il comando generale della regia guardia di finanza, un «fondo di previdenza sottufficiali e appuntati» al quale è affidato l'incarico di corrispondere ai sottufficiali ed agli appuntati del corpo - all'atto della cessazione dal servizio - un premio di previdenza indipendentemente dalla indennità di buonuscita che corrisponde ai marescialli l'opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato.

Al «fondo previdenza sottufficiali e appuntati » è conferita personalità giuridica. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministro per le finanze.

Agli effetti tributari si applicano al «fondo previdenza sottufficiali e appuntati» le disposizioni vigenti per l'opera di previdenza."

"Art. 33. È istituita, presso il comando generale della regia guardia di finanza, una «cassa ufficiali », alla quale spettano gli incarichi e i proventi che, per gli ufficiali del corpo, la legge 21 dicembre 1931, n. 1710, attribuisce al «fondo massa della regia guardia di finanza».

Al consiglio di amministrazione del fondo massa - per l'amministrazione di detta cassa - è sostituito il consiglio di amministrazione della «cassa ufficiali» di cui al successivo art. 34.".

Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di finanza):

"Art. 1. Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze.

Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:

prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie;

eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;

vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;

concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.".

Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78):

"Art. 1. *Natura e Dipendenza.*

1. Il Corpo della Guardia di finanza è forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge.

2. All'atto della istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro dell'economia e delle finanze.".

Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge n. 189 del 1959:

"Art. 5. Il Comando generale è costituito da reparti, uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali sono assegnati ufficiali della Guardia di finanza; possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo art. 7.

Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa è assegnato al Comando generale, dal Capo di Stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per finalità di collegamento con il Comando generale è assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza.

Per le esigenze dei servizi amministrativi sono assegnati al Comando generale funzionari ed impiegati del Ministero delle finanze .

L'ordinamento interno del Comando generale è stabilito dal Comandante generale.".

Il testo della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 1960, n. 274.

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449), è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1999, n. 44.

La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della citata legge n. 400 del 1988:

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 241 del 1990, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69:

"Art. 2. *Conclusione del procedimento.*

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.".

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

Si riporta il testo degli articoli da 23 a 25 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999:

"Art. 23. *Istituzione del ministero e attribuzioni.*

1. È istituito il ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a*) e *b*) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali."

"Art. 24. *Aree funzionali.*

1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta nonché sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia;

b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla lettera *a*), nonché alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato;

c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;

d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui all'articolo 56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore, alla informazione istituzionale nel settore della fiscalità, alle funzioni previste dalla legge in materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri immobiliari;

e) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale del Ministero; affari generali ed attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione istituzionale del Ministero.

1-*bis*. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree sono svolte nell'àmbito delle stesse aree."

"Art. 25. *Ordinamento.*

1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo. Il Servizio consultivo ed ispettivo tributario opera alle dirette dipendenze del Ministro.

2. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, disciplinata ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonché in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati.".

Il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301 recante "Regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze" è pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 250.

Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto del Ministro delle finanze n. 301 del 2000:

"Art. 1. *Natura e compiti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze.*

1. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze, di seguito denominata Scuola, è istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro, ed ha autonomia organizzativa e contabile. La Scuola ha anche autonomia di bilancio, è assoggettata alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è inserita nella tabella *A* allegata alla stessa legge.

2. La Scuola provvede alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale dell'amministrazione dell'economia e delle finanze nonché, su richiesta delle agenzie fiscali e degli altri enti che operano nel settore della fiscalità e dell'economia, del personale di questi ultimi mediante l'organizzazione e la gestione di attività formative e di divulgazione, sia nelle sedi proprie che in sedi esterne. Provvede altresì, nell'àmbito delle proprie competenze, autonomamente o su impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e ricerche su temi di interesse dell'amministrazione dell'economia e delle finanze. Può svolgere attività formative, divulgative e di ricerca anche per soggetti italiani ed esteri, e curare la formazione e la preparazione di neo laureati ed aspiranti all'accesso nel pubblico impiego, per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro; in tal caso tutte le spese dirette ed indirette sostenute dalla Scuola sono a carico del soggetto richiedente salvo, per i soli richiedenti pubblici, l'eventuale deroga disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. La Scuola con la sua struttura didattica, il personale docente e l'indicazione dei relativi corsi, è iscritta nelle apposite banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gestite in collaborazione con il CINECA, e continua a essere iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi dell'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed opera, ove compatibile, nel rispetto dei princìpi e delle regole di tale decreto. Essa può promuovere o partecipare ad associazioni, società e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati. Nell'àmbito di consorzi o accordi con università, italiane ed estere, la Scuola promuove e istituisce, compartecipando al finanziamento, anche dottorati di ricerca, e nuovi corsi di studio o altre iniziative riservate alla competenza degli atenei.".

Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137), è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 2003, n. 161.

La legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), è pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O.

Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge n. 69 del 2009:

"Art. 7. *Certezza dei tempi di conclusione del procedimento.*

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia» sono inserite le seguenti: «, di imparzialità»;

2) al comma 1-*ter*, dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti: «dei criteri e»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale»;

c) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. - (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni»;

d) il comma 5 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-*bis*».

2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.".

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2008, n. 66, S.O.

Il decreto ministeriale 28 gennaio 2009 (Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti) è pubblicato nella Gazz. Uff. 1 luglio 2009, n. 150, S.O.

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

"1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.".

Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge n. 241 del 1990:

" Art. 4. *Unità organizzativa responsabile del procedimento.*

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.".

Note all'art. 1:

Per il riferimento al testo dell'art. 4 della citata legge n. 241 del 1990, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289 (Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2000, n. 244, come modificato dal presente regolamento:

"Art. 17. *Domanda per l'iscrizione nell'albo.*

1. La domanda per l'iscrizione nell'albo, redatta su apposito modulario con allegato questionario, recante l'indicazione dei documenti e delle dichiarazioni necessarie, va presentata alla Direzione centrale per la fiscalità locale e deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno in corso e di tutti i documenti richiesti per comprovare il possesso dei prescritti requisiti tecnici, finanziari, di onorabilità e l'assenza delle cause di incompatibilità.

2. La documentazione da produrre per l'iscrizione nell'albo può essere sostituita, a norma degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, dalle relative dichiarazioni sostitutive.

3. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 è fissato in *centottanta giorni.*".

11G0189

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2011.

Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'articolo 33 il quale al comma 1 prevede la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza e, al comma 3, prevede la possibilità di affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, già servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT), o alle amministrazioni provinciali, nonché a centrali di committenza;

Visto l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengano definite le modalità per promuovere l'istituzione in ambito regionale di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale;

Considerato che la stazione unica appaltante (SUA) con le funzioni previste dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006, come richiamato dall'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, può svolgere un ruolo essenziale per promuovere ed attuare interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 25 maggio 2011;

Sulla proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e modalità di promozione della Stazione unica appaltante

1. Il presente decreto è finalizzato a promuovere l'istituzione in ambito regionale di una o più Stazioni uniche appaltanti, di seguito denominate «SUA», con modalità che ne incentivino una maggiore diffusione anche attraverso la sensibilizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici.

2. L'individuazione delle attività e dei servizi della SUA, unitamente all'indicazione degli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono, mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da perseguire l'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

3. Sono fatte salve le normative regionali che disciplinano moduli organizzativi e strumenti di raccordo tra gli enti territoriali per l'espletamento delle funzioni e delle attività di cui al presente decreto, aventi lo scopo di garantire l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle stesse funzioni, attraverso formule convenzionali, associative o di avvalimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Il Governo, le regioni e le province autonome, le province e i comuni, in sede di Conferenza unificata, si scambiano annualmente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dati ed informazioni relativi all'attuazione del presente decreto, con riguardo ai rispettivi ambiti di competenza.

Art. 2.

Stazione unica appaltante e soggetti aderenti

1. Possono aderire alla SUA le Amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti. I predetti soggetti, ai fini del presente decreto, possono avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. La SUA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.

Art. 3.

Attività e servizi della SUA

1. La SUA cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;

b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;

c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, laddove l'ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice statale e non abbia adottato il capitolato generale di cui al comma 8 del medesimo articolo 5;

d) collabora nella redazione del capitolato speciale;

e) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;

f) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;

g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;

h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

i) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

l) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

m) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;

n) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2;

o) trasmette all'ente aderente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *a)*.

Art. 4.

Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante

1. I rapporti tra SUA e l'ente aderente sono regolati da convenzioni. La convenzione prevede, in particolare:

a) l'ambito di operatività della SUA determinato, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed il responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA;

c) gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e della SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;

d) l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA l'elenco dei contratti di cui alla lettera *a)*, per i quali si prevede l'affidamento nonché l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere, su richiesta della SUA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti;

e) l'obbligo per l'ente aderente di comunicare alla SUA le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto.

Art. 5.

Forme di monitoraggio e di controllo degli appalti

1. Ferme restando le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti previste dalla normativa vigente, le Prefetture - UTG possono chiedere alla SUA di fornire ogni dato e informazione ritenuta utile ai fini di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata. I dati e le informazioni ottenute possono essere utilizzate dal Prefetto anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso e di accertamento nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici.

Art. 6.

Collaborazione e coordinamento tra Amministrazioni

1. L'ente aderente effettua la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, contestualmente anche alla Prefettura - UTG competente per territorio con riguardo alla SUA.

2. La Prefettura - UTG, ferme restando le competenze già previste dalla legge ed al fine di favorire lo snellimento, la celerità e la trasparenza delle procedure:

a) mette a disposizione della SUA, con criteri di priorità, gli elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, sulle imprese partecipanti alle gare;

b) monitora le procedure di gara allo scopo di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata e contrastare, in collaborazione con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, eventuali intese tra le imprese concorrenti.

3. In relazione allo specifico contratto, il Prefetto, senza nuovi o maggiori oneri, in conformità alla normativa vigente, qualora lo ritenga opportuno per rafforzare le misure di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, può richiedere il supporto tecnico del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio e dell'Unità di verifica degli investimenti

pubblici - Dipartimento dello sviluppo e coesione economica del Ministero dello sviluppo economico.

4. L'ente aderente può delegare l'attività di verifica del progetto, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio laddove in possesso dei requisiti previsti dal comma 5 del citato articolo 112, con oneri a carico dell'ente aderente che può altresì avvalersi del supporto del medesimo Provveditorato per l'esame di eventuali proposte di varianti.

5. Con specifiche intese potranno essere condivise dalle Prefetture - UTG, SUA ed ente aderente, ulteriori forme e modalità per rafforzare le misure di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell' economia legale.

6. Le Prefetture - UTG, per le attività del presente articolo, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri, anche della collaborazione degli Osservatori regionali dei contratti pubblici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro della giustizia
ALFANO

Il Ministro dello sviluppo economico
ROMANI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
FITTO

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 16, foglio n. 286

11A11732

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 agosto 2011.

Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. (Ordinanza n. 3960).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010» e successive modifiche ed integrazioni con la quale il Presidente dalla regione Veneto è stato nominato Commissario delegato per il superamento della situazione emergenziale in rassegna;

Vista la nota dell'8 agosto 2011 del Presidente della regione Veneto - Commissario delegato;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Prefetto di Verona è nominato Commissario delegato in sostituzione del Presidente della regione Veneto per il superamento della situazione di criticità in atto nel territorio della regione Veneto di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del personale e della struttura già operante ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A11728

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 luglio 2011.

Indizione della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Cruciverba d'oro».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a «Lotterie Nazionali S.r.l.» la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea , prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che in data 7 luglio 2011 è scaduto il contratto del Direttore generale dei monopoli di Stato ed è, ad oggi, ancora in corso l'*iter* di perfezionamento per il rinnovo di detto incarico;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, prevede all'art. 3, comma 2, che il Direttore per le strategie è il vicario del direttore generale dell'Amministrazione autonoma;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

È indetta, dal 29 agosto 2011, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Cruciverba d'oro».

Art. 2.

Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 3.

Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di 36.000.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 36.000.000 biglietti ammonta ad € 68.850.000,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

Struttura premi

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 36.000.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
18	200.000,00
90	20.000,00
180	10.000,00
540	2.000,00
540	500,00
2.160	250,00
8.550	100,00
41.490	50,00
295.650	20,00
1.153.350	10,00
5.284.800	5,00
4.320.000	3,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6.

Biglietti

1. Il lay-out del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: www.aams.gov.it e www.grattaevinci.com

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

Meccanica di gioco

1. L'area di gioco, ricoperta da speciale vernice asportabile da raschiare, è costituita da:

in alto, da una sezione contraddistinta dalla scritta «Le tue lettere» all'interno della quale si trovano sedici caselle che riproducono l'immagine della moneta «euro»;

al centro da un cruciverba dove, in orizzontale ed in verticale, sono presenti alcune parole. In corrispondenza di ogni parola è riportata l'indicazione «premio».

Si devono scoprire «Le tue lettere» e si devono grattare nelle parole presenti nel cruciverba le lettere corrispondenti a quelle rinvenute per verificare se con esse si compongono una o più parole. Se con «Le tue lettere» si completano una o più parole all'interno del cruciverba si vince il premio o la somma dei premi indicati in corrispondenza delle parole composte. Per agevolare il giocatore a capire se ha vinto, nel biglietto è presente un riquadro, anch'esso ricoperto da speciale vernice asportabile, recante l'immagine di una lampadina che cela un simbolo. Si può scoprire il simbolo presente sotto la «lampadina». Se tale simbolo è presente anche all'interno della sezione contraddistinta dalla scritta «Le tue lettere», il cruciverba contiene almeno una parola composta con «Le tue lettere»; completando la giocata con le modalità sopra descritte si verificherà la presenza della parola composta ed il corrispondente premio vinto nonché l'eventuale presenza nel cruciverba di altre parole composte con «Le tue lettere» ed i corrispondenti premi vinti.

2. Qualora sul biglietto si rilevino più premi la vincita è data dalla somma complessiva dei premi vinti.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da «Lotterie Nazionali S.r.l.». I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di «Lotterie Nazionali S.r.l.», comunicata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio:

il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita;

il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario;

il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio premi di «Lotterie Nazionali S.r.l.», viale del Campo Boario n. 56/D - 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio premi di «Lotterie Nazionali S.r.l.» provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta;

presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di «Lotterie Nazionali S.r.l.», attualmente individuata in «Intesa Sanpaolo». In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a «Lotterie Nazionali S.r.l.», rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 luglio 2011

p. *Il Direttore generale*
il Direttore per le strategie
TAGLIAFERRI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 38

11A11618

DECRETO 28 luglio 2011.

Indizione della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Sfida la sorte».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il ministero delle Finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Visto l'art. 1, comma 70 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con il quale, a partire del 1° gennaio 2011, è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a «Lotterie Nazionali S.r.l.» la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta della lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;

Visti gli articoli 9, comma 3, e 10 comma 2 del citato decreto del 17 maggio 2011 che prevedono che, per ogni singola lotteria indetta, si possono avere varie interfacce di gioco;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza , prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990, dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 e dell'art. 9 del succitato decreto direttoriale del 17 maggio 2011, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che in data 7 luglio 2011 è scaduto il contratto del Direttore generale dei monopoli di Stato ed è, ad oggi, ancora in corso l'*iter* di perfezionamento per il rinnovo di detto incarico;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, prevede all'art. 3, comma 2, che il Direttore per le strategie è il vicario del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Sfida la Sorte». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 2,00.

2. Alla presente lotteria sarà possibile associare varie interfacce di gioco preventivamente approvate con provvedimento dirigenziale di Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco.

3. I provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati sul sito www.aams.gov.it con specifico riferimento alla lotteria di riferimento, sul sito del concessionario e sul sito del punto vendita a distanza.

4. Sul sito del concessionario e su quello del punto vendita a distanza sono riportate le interfacce di gioco che identificano la lotteria istantanea con partecipazione a distanza «Sfida la sorte».

Art. 2.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 2.000.000 giocate erogabili.

La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 2.000.000 giocate, ammonta ad euro 2.840.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

Numero premi	Importo dei premi in euro
400.000	2,00
140.000	4,00
96.000	5,00
40.000	10,00
3.200	50,00
800	100,00
80	500,00
40	1.000,00
8	5.000,00
4	10.000,00
2	100.000,00

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate con corrispondente aumento della massa-premi che sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 3.

1. Le vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 sono accreditate dal punto vendita a distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 17 maggio 2011, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

2. Per le vincite di importo superiore ad € 10.000,00, il pagamento deve essere richiesto dal giocatore, secondo le modalità previste dall'art. 12 , comma 6 del decreto dirigenziale del 17 maggio 2011, tramite presentazione presso l'Ufficio premi di «Lotterie Nazionali S.r.l.» in viale del Campo Boario n. 56/d - 00154 Roma, o presso uno sportello di «Intesa Sanpaolo», della stampa di un promemoria della pagina del sito di raccolta del gioco che visualizza i dati identificativi della giocata.

3. La richiesta di pagamento delle vincite di importo superiore a € 10.000,00 va inoltrata entro il termine decadenziale di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento di chiusura della lotteria di cui al successivo art. 4.

4. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di «Lotterie Nazionali S.r.l.», e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 4.

1. Con decreto direttoriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

2. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

p. *Il Direttore generale*
il Direttore per le strategie
TAGLIAFERRI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 40

11A11619

DECRETO 28 luglio 2011.

Indizione della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Mini cruciverba d'oro».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a «Lotterie Nazionali S.r.l.» la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea , prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che in data 7 luglio 2011 è scaduto il contratto del Direttore generale dei monopoli di Stato ed è, ad oggi, ancora in corso l'*iter* di perfezionamento per il rinnovo di detto incarico;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, prevede all'art. 3, comma 2, che il Direttore per le strategie è il vicario del direttore generale dell'Amministrazione autonoma;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

È indetta, dal 29 agosto 2011, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Mini cruciverba d'oro».

Art. 2.

Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 1,00.

Art. 3.

Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di 51.840.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 51.840.000 biglietti ammonta ad € 29.736.720,00. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

Struttura premi

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 51.840.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
27	10.000,00
216	1.000,00
432	500,00
3.240	100,00
12.960	50,00
46.656	20,00
518.400	10,00
1.209.600	5,00
4.147.200	2,00
7.603.200	1,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6.

Biglietti

1. Il lay-out del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: www.aams.gov.it e www.grattaevinci.com

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

Meccanica di gioco

1. L'area di gioco, ricoperta da speciale vernice asportabile da raschiare, è costituita da:

in alto, da una sezione contraddistinta dalla scritta «Le tue lettere» all'interno della quale si trovano dieci caselle che riproducono l'immagine della moneta «euro»;

al centro da due sezioni contraddistinte rispettivamente dalla scritta «Parola 1» e «Parola 2», ognuna affiancata dalla indicazione «premio». All'interno di ogni sezione è presente una parola composta da cinque lettere.

Si devono scoprire «Le tue lettere» e si devono grattare nella «Parola 1» e nella «Parola 2» le lettere corrispondenti. Se con «Le tue lettere» … si completa la «Parola 1» o la «Parola 2» si vince il premio corrispondente.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da «Lotterie Nazionali S.r.l.». I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di «Lotterie Nazionali S.r.l.», comunicata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio:

il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita;

il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 luglio 2011

p. *Il Direttore generale*
il Direttore per le strategie
TAGLIAFERRI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 39

11A11620

DECRETO 24 agosto 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 aprile 2011 e scadenza 30 aprile 2013, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 agosto 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 47.604 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 20 aprile, 24 maggio, 24 giugno e 25 luglio 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ») con decorrenza 29 aprile 2011 e scadenza 30 aprile 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche di «CTZ», con decorrenza 29 aprile 2011 e scadenza 30 aprile 2013, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 20 aprile 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 20 aprile 2011.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 agosto 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 20 aprile 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 20 aprile 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 20 aprile 2011, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 agosto 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 agosto 2011, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 agosto 2011.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2013, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 20 aprile 2011, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2011

p. *Il direttore generale:* CANNATA

11A11637

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 marzo 2011.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazione alla ricerca. (Prot. 153/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997 n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 2002 e riguardante tra l'altro la sospensione delle attività istruttorie delle domande di finanziamento pervenute ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Tenuto conto del decreto direttoriale n. 598 del 17 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 2003 concernente la conclusione del periodo di sospensione delle attività istruttorie, relativamente alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto 8 agosto 1997, n. 954;

Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituito gestore pervenute rispettivamente in data 11 gennaio 2005 prot. n. 210 e in data 4 agosto 2005 prot. n. 9397;

Tenuto conto del parere formulato dal comitato nelle riunioni del 26 ottobre 2005, 14 dicembre 2005 e dell'8 marzo 2006 e riportato nel relativo verbale;

Vista la nota del 6 febbraio 2006 pervenuta in data 21 febbraio 2006 prot. n. 2723 con la quale l'azienda ha comunicato la fusione per incorporazione Dell'Aprilia S.p.A. nella Piaggio & C. S.p.A.;

Vista la nota n. 4430 del 14 marzo 2006 con la quale questo Ministero ha incaricato l'istituto gestore e l'esperto scientifico di aggiornare le valutazioni di pertinenza;

Vista la nota del 9 giugno 2006 pervenuta in data 20 giugno 2006 prot. n. 9206 con la quale l'azienda ha comunicato la predisposizione di una variante al capitolato tecnico;

Vista la nota n. 11839 del 19 settembre 2006 con la quale questo Ministero ha incaricato l'istituto gestore e l'esperto scientifico di aggiornare le valutazioni di pertinenza;

Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituito gestore pervenute rispettivamente in data 13 maggio 2009 prot. n. 3383 e 15 maggio 2009 prot. n. 3426;

Tenuto conto del parere formulato dal comitato nelle riunioni del 22 settembre 2010 e riportato nel relativo verbale;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto delle disponibilità del fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al decreto direttoriale n. 560 del 2 ottobre 2009;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca n. 6029 presentato in data 28 maggio 1999 dalla Piaggio & C. SpA (già Aprilia *SpA)* ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 agosto 1997 n. 954, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. La stipula del contratto, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:

attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;

persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti;

3. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da Grandi Imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla Ricerca.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

6. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

9. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

10. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 1.083.175,00 ripartita in euro 165.175,00 nella forma di contributo nella spesa, euro 918.000,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007 e 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2011
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 345

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 6029

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 6029 del 28/05/1999 Comitato del 22/09/2010
- Progetto di Ricerca

Titolo: Nuovi materiali per componenti di motociclette da competizione e stradali in grado di garantire prestazioni elevate e sicurezza di utilizzo.

Inizio: 01/09/1999

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 28/05/1999

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Piaggio & C. S,p.A.
PONTEDERA (PI)

- Costo Totale ammesso Euro 1.285.250,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 366.500,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 918.750,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 366.500,00	€ 918.750,00	€ 1.285.250,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 366.500,00	€ 918.750,00	€ 1.285.250,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 6029

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	165.175,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	918.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

11A11188

DECRETO 28 marzo 2011.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazione alla ricerca. (Prot. 152/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto la domanda di finanziamento presentata, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dalla Alenia Aeronautica S.p.A., per il progetto n. 840 in data 31 gennaio 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituito convenzionato pervenute in data 14 ottobre 2008 prot. n. 9102;

Tenuto conto del parere formulato dal comitato nella riunione del 29 ottobre 2008 e riportato nel relativo verbale;

Acquisito il supplemento istruttorio da parte dell'esperto scientifico pervenuto in data 21 luglio 2010 prot. n. 5977;

Tenuto conto del parere formulato dal comitato nella riunione del 22 settembre 2010 e riportato nel relativo verbale;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al decreto direttoriale n. 560 del 2 ottobre 2009;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca n. 840 presentato in data 31 gennaio 2003 dalla Alenia Aeronautica S.p.A., ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto,

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. La stipula del contratto, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:

attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;

persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti;

3. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da grandi imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla Ricerca.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

6. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

9. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

10. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 3.840.400,00 ripartita in euro 1.621.860,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 2.218.540,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007 e 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2011
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 347

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 840

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 840 del 31/01/2003 Comitato del 22/09/2010
- Progetto di Ricerca

Titolo: Tecnologie innovative per la realizzazione di strutture aeronautiche in laminati ibridi alluminio-composito

Inizio: 01/07/2008

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 31/01/2003

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Alenia Aeronautica S.p.A.
POMIGLIANO D'ARCO (NA)

- Costo Totale ammesso Euro 4.194.800,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.422.800,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.772.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.422.800,00	€ 1.772.000,00	€ 4.194.800,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.422.800,00	€ 1.772.000,00	€ 4.194.800,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 840

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.621.860,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.218.540,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

11A11189

DECRETO 14 aprile 2011.

Modifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 221/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 22 giugno 2005, ed in particolare il progetto n. 10763 presentato dalla Metapontum Agrobios S.r.l., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 3334 del 30 dicembre 2005, con il quale il progetto n. 10763 presentato dalla Metapontum Agrobios S.r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 per un importo di contributo nella spesa pari a euro 1.481.228,13 e un credito agevolato pari a euro 1.554.973,53;

Vista la nota in data 28 marzo 2011, pervenuta in data 1° aprile 2011 prot. n. 3531, con la quale l'istituto Unicredit Mediocredito Centrale S.p.A., ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con università e/o enti pubblici di ricerca, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 3334 del 30 dicembre 2005, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 10763 presentato dalla Metapontum Agrobios S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale n. 3334 del 30 dicembre 2005, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n. 3334 del 30 dicembre 2005, per il progetto n. 10763 presentato dalla Metapontum Agrobios S.r.l. per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 165.184,57 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di euro 165.184,56.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2011
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 78

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10763

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 10763 del 23/12/2003 Comitato del 22/06/2005
- Progetto di Ricerca

Titolo: Piattaforma tecnologica per la produzione di enzimi biodegradativi adatti alla conversione di biomasse cellulosiche.

Inizio: 01/09/2004

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

METAPONTUM AGROBIOS S.R.L.
METAPONTO (MT)

- Costo Totale ammesso Euro 3.153.692,52
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.566.238,57
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 587.453,95

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.416.238,57	€ 587.453,95	€ 3.003.692,52
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.566.238,57	€ 587.453,95	€ 3.153.692,52

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10763

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.316.043,56
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.720.158,09

Sezione D - Condizioni Specifiche

11A11190

DECRETO 14 aprile 2011.

Modifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazione alla ricerca. (Prot. 222/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 29 ottobre 2008, ed in particolare il progetto n. 904 presentato dalla Stmicroelectronics S.r.l., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 1382 dell'11 luglio 2006, con il quale il progetto n. 904 presentato dalla Stmicroelectronics S.r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 per un importo di contributo nella spesa pari a euro 1.220.800,00 e un credito agevolato pari a euro 1.590.000,00;

Vista la nota in data 21 marzo 2011, pervenuta in data 1° aprile 2011 prot. n. 3530, con la quale l'istituto Intesa San Paolo S.p.A., ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con università e/o enti pubblici di ricerca, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 1382 dell'11 luglio 2006, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 904 presentato dalla Stmicroelectronics S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale n. 1382 dell'11 luglio 2006, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n. 1382 dell'11 luglio 2006, per il progetto n. 904 presentato dalla Stmicroelectronics S.r.l. per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 289.100,00 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di euro 289.100,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2 011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2011
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 77

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 904

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 904 del 30/01/2004 Comitato del 29/10/2008
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Materiali, processi e strutture di cella per fotovoltaico a basso costo

  Inizio: 01/06/2004

  Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  STMicroelectronics S.R.L.

  AGRATE BRIANZA (MB)

- Costo Totale ammesso Euro 2.891.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.490.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 401.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.290.000,00	€ 401.000,00	€ 2.691.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.490.000,00	€ 401.000,00	€ 2.891.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	35 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	25 %	10 %	75 %	70 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 904

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	931.700,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.879.100,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

11A11191

DECRETO 6 luglio 2011.

Aggiornamento dell'Albo dei laboratori di ricerca. (Decreto n. 393/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il Decreto Ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 - modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 - e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca inclusi in un apposito Albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo;

Visti il Decreto Ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei Laboratori, ed i successivi Decreti di integrazioni e modifiche, sino al Decreto Direttoriale n. 241/Ric. del 4 maggio 2011;

Viste le richieste di iscrizioni all'Albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate nella seduta del 4 maggio 2011 dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo 297/99;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti laboratori di ricerca sono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

I seguenti laboratori di ricerca sono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

PIEMONTE
MICRODATA TELEMATION s.r.l.
P.I 05155540015
Via Juglaris, 16 10024 MONCALIERI (TO)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

73.1 Ricerca e sviluppo Sperimentale nel campo delle Scienze naturali e dell' Ingegneria
62.02 Consulenza nel Settore I.C.T.
72.19.09 Ricerca nel campo delle altre Scienze Naturali

Punto di primo contatto
Tel. 011-6403007 E-mail info@telemation.it
Fax 011-6402671 Sito Internet: www.microdatatelemation.it

MARCHE
SPES s.p.a.
P.I. 01475280424
Via Lamberto Corsi, 43- 60044 FABRIANO (AN)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

26.51 Fabbricazione apparecchi misura e prodotti di elettronica
62.01. Produzione di software
72.19 Ricerca e sviluppo nel campo dell' ingegneria

Punto di primo contatto
Tel. 0732/25291 E-mail davide.mancini@spesonline.com
Fax 0732/2529441 Sito Internet: www.spesonline.com

UMBRIA
ANALYSIS S.r.l.
C.F. 01903620548
Frazione Pantalla - 06059 TODI (PG)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti
72.19.0 Altre attività di Ricerca e Sviluppo Sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

Punto di primo contatto
Tel. 075-888259 E-mail analysis@analysisgroup.it
Fax 075-888640 Sito Internet: www.analysisgroup.it

TOSCANA
ETRURIA INNOVAZIONE S.c.p.a.
C.F. 00922660527
Via Banchi di Sopra, 31 53100 SIENA
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

731 Ricerca e Sviluppo Sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

Punto di primo contatto
Tel. 0577-247452 E-mail info@etinnova.it
Fax 0577-48727 Sito Internet: www.etinnova.it

Il presente Decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

11A11193

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Simon Dorina Dana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Vista la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla Direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva n. 2005/36/CE;

Visto l'art. 21 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Visti gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista l'istanza con la quale la signora SIMON Dorina Dana, nata a Viseu De Sus (Romania) il 27 novembre 1981, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo di «Tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic in profilul Medicina» rilasciato il 23 ottobre 2003 dall' Università di Medicina e Farmacia «Iuliu Hatieganu» di Cluj-Napoca (Romania) al fine dell'esercizio professionale di «Tecnico Sanitario di Radiologia Medica»;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 9 novembre 2006 che ha subordinato il riconoscimento del titolo della richiedente al superamento una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento con formazione complementare della durata di diciotto mesi (18 mesi) consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento pari a 60 CFU nelle seguenti discipline relative al II anno, II semestre: fisica applicata alla strumentazione radiodiagnostica e radioterapia, radio farmaci, scienze medico chirurgiche e di primo soccorso; al III anno – I semestre diagnostica per immagini III, bioetica, deontologia ed etica professionale; al III anno – II semestre: tecnica di radioterapia e medicina nucleare, management sanitario, scienze interdisciplinari.

Vista la nota prot. n. DGRUPS/1173/I.5.H.A.5.2 in data 18 gennaio 2007, con la quale questo Ministero ha comunicato all'interessata l'attribuzione della suddetta misura compensativa;

Vista la nota in data 31 gennaio 2007, con la quale la richiedente ha comunicato di voler effettuare il tirocinio di adattamento con formazione complementare;

Vista la relazione del 7 giugno 2011 prot. n. DGRUPS/IV/I.5.H.A.7.A/28254-A con la quale l'Università degli Studi di Torino – Facoltà di medicina e chirurgia, Corso di Laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia ha fatto conoscere l'esito positivo del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica contemplato nel D.M.746/94;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio di«Tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic in profilul Medicina» rilasciato dall'Università di Medicina e Farmacia «Iuliu Hatieganu» di Cluj-Napoca (Romania) nell'anno 2003, alla signora SIMON Dorina Dana, nata a Viseu De Sus (Romania) il 27 novembre 1981, cittadina rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (D.M.746/94).

Art. 2.

La signora SIMON Dorina Dana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informare questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11192

DECRETO 3 agosto 2011.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicate nel supplemento 7.2 della Farmacopea Europea.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale e successive modificazioni;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 333 relativa alla ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'elaborazione di una Farmacopea europea, fatto a Strasburgo il 16 novembre 1989;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997) ed in particolare l'art. 26 che dispone che gli aggiornamenti ed i supplementi delle edizioni della Farmacopea europea entrano in vigore nel territorio nazionale a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministero della sanità, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in conformità alle decisioni adottate dal Consiglio d'Europa;

Vista la risoluzione AP-CPH (10)3 adottata in data 29 marzo 2010 dal Consiglio d'Europa, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° luglio 2011 del Supplemento 7.2 della Farmacopea europea (allegato);

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto 3 dicembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 dicembre 2008, n. 304 recante «Avviso relativo all'approvazione della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana»;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2011, n. 22 concernente le disposizioni relative all'entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nella Farmacopea europea 7ª edizione;

Visto il proprio decreto del 21 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 giugno 2011, n. 128 concernente le disposizioni relative all'entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 7.1 della Farmacopea europea.

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel Supplemento 7.2 della Farmacopea europea, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° luglio 2011.

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128 sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso il Segretariato della commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il Ministro: FAZIO

Allegato

CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 7.2 DELLA FARMACOPEA EUROPEA

NUOVI TESTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.2.64.	Peptide identification by nuclear magnetic resonance spectrometry	Identification des peptides par spectrométrie de résonance magnétique nucléaire	Identificazione dei peptidi mediante spettrometria di risonanza magnetica nucleare
5.16.	Crystallinity	Cristallinité	Cristallinità

MONOGRAFIE

DROGHE VEGETALI e PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Sophorae japonicae flos immaturus	(2427)	Sophora flower-bud	Sophora (bouton floral de)	Sophora bocciolo

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Adeps A 3-*O*-desacyl-4'-monophosphorylatus	(2537)	3-*O*-Desacyl-4'-monophosphoryl lipid A	Lipide A 3-*O*-désacyl-4'-monophosphorylé	Lipide A 3-*O*-Desacil-4'-monofosforilato
Cefprozilum monohydricum	(2342)	Cefprozil monohydrate	Cefprozil monohydraté	Cefprozil monoidrato
Gabapentinum	(2173)	Gabapentin	Gabapentine	Gabapentin
Macrogoli 30 dipoly-hydroxystearas	(2584)	Macrogol 30 dipoly-hydroxystearate	Macrogol 30 (dipolyhydroxy-stéarate de)	Macrogol 30 dipoli-idrossistearato
Sucralosum	(2368)	Sucralose	Sucralose	Sucralosio
Toxinum botulinicum B ad iniectabile	(2581)	Botulinum toxin type B for injection	Toxine botulinique type B pour préparation injectable	Tossina botulinica tipo B per preparazione iniettabile

TESTI REVISIONATI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.4.23.	Sterols in fatty oils	Stérols dans les huiles grasses	Steroli negli oli grassi
2.6.20.	Anti-A and anti-B haemagglutinins	Titre en hémagglutinines anti-A et anti-B	Emoagglutinine anti-A ed anti-B
2.6.26.	Test for anti-D antibodies in human immunoglobulin	Recherche des anticorps anti-D dans l'immunoglobuline humaine	Saggio per gli anticorpi anti-D nella immunoglobulina umana
2.7.7.	Assay of pertussis vaccine (whole cell)	Titrage de l'activité du vaccin coquelucheux à cellules entières	Dosaggio del vaccino pertossico a cellule integre
4.	Reagents (*new, revised, corrected*)	Réactifs (*nouveaux, révisés, corrigés*)	Reattivi (*nuovi, revisionati, corretti*)

MONOGRAFIE
MONOGRAFIE GENERALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccina ad usum veterinarium	(0062)	Vaccines for veterinary use	Vaccins pour usage vétérinaire	Vaccini per uso veterinario

VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum hepatitidis B (ADNr)	(1056)	Hepatitis B vaccine (rDNA)	Vaccin de l'hépatite B (ADNr)	Vaccino dell'epatite B (DNAr)
Vaccinum papillomaviri humani (ADNr)	(2441)	Human papillomavirus vaccine (rDNA)	Vaccin du papillomavirus humain (ADNr)	Vaccino del papilloma-virus umano (rDNA)

DROGHE VEGETALI e
PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Ballotae nigrae herba	(1858)	Black horehound	Ballote noire	Ballota (Marrubio fetido)
Digitalis purpureae folium	(0117)	Digitalis leaf	Digitale pourprée (feuille de)	Digitale foglia
Iuniperi pseudo-fructus	(1532)	Juniper	Genièvre	Ginepro
Malvae folium	(2391)	Mallow leaf	Mauve (feuille de)	Malva

PREPARAZIONI OMEOPATICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Praeparationes homoeopathicae	(1038)	Homoeopathic preparations	Préparations homéopathiques	Preparazioni omeopatiche

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
N-Acetiyltyrosinum	(1384)	*N*-Acetyltyrosine	*N*-Acétyltyrosine	*N*-Acetiltirosina
Acidi methacrylici et ethylis acrylatis polymerisati 1:1 dispersio 30 per centum	(1129)	Methacrylic acid – ethyl acrylate copolymer (1:1) dispersion 30 per cent	Copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1) (dispersion de) à 30 pour cent	Acido metacrilico – etile acrilato copolimero (1:1) dispersione 30 per cento
Acidi methacrylici et methylis methacrylatis polymerisatum 1:1	(1127)	Methacrylic acid – methyl methacrylate copolymer (1:1)	Copolymère d'acide méthacrylique et de méthacrylate de méthyle (1:1)	Acido metacrilico – metile metacrilato copolimero (1:1)
Acidi methacrylici et methylis methacrylatis polymerisatum 1:2	(1130)	Methacrylic acid – methyl methacrylate copolymer (1:2)	Copolymère d'acide méthacrylique et de méthacrylate de méthyle (1:2)	Acido metacrilico – metile metacrilato copolimero (1:2)
Alfacalcidolum	(1286)	Alfacalcidol	Alfacalcidol	Alfacalcidolo
Arachidis oleum raffinatum	(0263)	Arachis oil, refined	Arachide (huile d') raffinée	Olio di arachidi raffinato
Benperidolum	(1172)	Benperidol	Benpéridol	Benperidolo
Betaxololi hydrochloridum	(1072)	Betaxolol hydrochloride	Bétaxolol (chlorhydrate de)	Betaxololo cloridrato
Bromperidoli decanoas	(1397)	Bromperidol decanoate	Brompéridol (décanoate de)	Bromperidolo decanoato
Bromperidolum	(1178)	Bromperidol	Brompéridol	Bromperidolo
Buserelinum	(1077)	Buserelin	Buséréline	Buserelina
Butylis parahydroxy-benzoas	(0881)	Butyl parahydroxybenzoate	Butyle (parahydroxy-benzoate de)	Butile paraidrossibenzoato
Cefepimi dihydro-chloridum monohydricum	(2126)	Cefepime dihydrochloride monohydrate	Céfépime (dichlorhydrate de) monohydraté	Cefepima dicloridrato monoidrato
Cinnarizinum	(0816)	Cinnarizine	Cinnarizine	Cinnarizina
Copovidonum	(0891)	Copovidone	Copovidone	Copovidone
Cyproteroni acetas	(1094)	Cyproterone acetate	Cyprotérone (acétate de)	Ciproterone acetato
Dimeticonum	(0138)	Dimeticone	Diméticone	Dimeticone
Domperidonum	(1009)	Domperidone	Dompéridone	Domperidone
Droperidolum	(1010)	Droperidol	Dropéridol	Droperidolo
Estriolum	(1203)	Estriol	Estriol	Estriolo
Fluphenazini dihydro-chloridum	(0904)	Fluphenazine dihydrochloride	Fluphénazine (dichlorhydrate de)	Flufenazina dicloridrato
Haloperidoli decanoas	(1431)	Haloperidol decanoate	Halopéridol (décanoate d')	Aloperidolo decanoato
Immunoglobulinum humanum normale	(0338)	Human normal immunoglobulin	Immunoglobuline humaine normale	Immunoglobulina umana normale
Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum	(0918)	Human normal immunoglobulin for intravenous administration	Immunoglobuline humaine normale pour administration par voie intraveineuse	Immunoglobulina umana normale per uso endovenoso
Immunoglobulinum humanum tetanicum	(0398)	Human tetanus immunoglobulin	Immunoglobuline humaine tétanique	Immunoglobulina umana antitetanica
Ketamini hydrochloridum	(1020)	Ketamine hydrochloride	Kétamine (chlorhydrate de)	Ketamina cloridrato
Nicergolinum	(1998)	Nicergoline	Nicergoline	Nicergolina
Olivae oleum raffinatum	(1456)	Olive oil, refined	Olive (huile d') raffinée	Olio di oliva raffinato

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Olivae oleum virginale	(0518)	Olive oil, virgin	Olive (huile d’) vierge	Olio di oliva vergine
Ondansetroni hydro-chloridum dihydricum	(2016)	Ondansetron hydrochloride dihydrate	Ondansétron (chlorhydrate d’) dihydraté	Ondansetrone cloridrato diidrato
Polyacrylatis dispersio 30 per centum	(0733)	Polyacrylate dispersion 30 per cent	Polyacrylate (dispersion de) à 30 pour cent	Poliacrilato dispersione 30 per cento
Povidonum	(0685)	Povidone	Povidone	Povidone
Prednisolonum	(0353)	Prednisolone	Prednisolone	Prednisolone
Ribavirinum	(2109)	Ribavirin	Ribavirine	Ribavirina
Salbutamoli sulfas	(0687)	Salbutamol sulfate	Salbutamol (sulfate de)	Salbutamolo solfato
Simeticonum	(1470)	Simeticone	Siméticone	Simeticone
int- rac-α-Tocopherolum	(0692)	all- rac-α-Tocopherol	tout- rac-α-Tocophérol	tutto- rac-α-Tocoferolo
int-rac-α-Tocopherylis acetas	(0439)	all- rac-α-Tocopheryl acetate	tout- rac-α-Tocophéryle (acétate de)	tutto- rac-α-Tocoferile acetato
Torasemidum anhydricum	(2132)	Torasemide, anhydrous	Torasémide anhydre	Torasemide anidra
Toxinum botulinicum typum A ad iniectabilie	(2113)	Botulinum toxin type A for injection	Toxine botulinique type A pour préparation injectable	Tossina botulinica tipo A per preparazione iniettabile
Tretinoinum	(0693)	Tretinoin	Trétinoïne	Tretinoina

TESTI CORRETTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.4.24.	Identification and control of residual solvents	Identification et contrôle des solvants résiduels	Identificazione e controllo dei solventi residui (*la correzione riguarda solo il testo inglese*)

MONOGRAFIE

VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum diphtheriae, tetani et pertussis ex cellulis integris adsorbatum	(0445)	Diphtheria, tetanus and pertussis (whole cell) vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique et coquelucheux (à cellules entières) adsorbé	Vaccino difterico, tetanico e pertossico (cellule integre) adsorbito
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis ex cellulis integris et poliomyelitidis inactivatum adsorbatum	(2061)	Diphtheria, tetanus, pertussis (whole cell) and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (à cellules entières) et poliomyélitique (inactivé), adsorbé	Vaccino difterico, tetanico, pertossico (cellule integre) e della poliomielite (inattivato), adsorbito
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis ex cellulis integris, poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpi b coniugatum adsorbatum	(2066)	Diphtheria, tetanus, pertussis (whole cell), poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (à cellules entières), poliomyélitique (inactivé) et conjugue de l’haemophilus type b, adsorbé	Vaccino difterico, tetanico, pertossico (cellule integre), della poliomielite (inattivato) e dell’emofilo tipo b coniugato, adsorbito
Vaccinum pertussis ex cellulis integris adsorbatum	(0161)	Pertussis vaccine (whole cell, adsorbed)	Vaccin coquelucheux adsorbé à cellules entières	Vaccino della pertosse a cellule integre, adsorbito

PREPARAZIONI OMEOPATICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Via praeparandi stirpes homoeopathicas et potentificandi	(2371)	Methods of preparation of homoeopathic stocks and potentisation	Méthodes de préparation des souches homéopathiques et déconcentration	Metodi di preparazione dei materiali di partenza omeopatici e diluizioni

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Carbonei monoxidum	(2408)	Carbon monoxide	Carbon (monoxide de)	Carbonio monossido
Chinini hydrochloridum	(0018)	Quinine hydrochloride	Quinine (chlorhydrate de)	Chinina cloridrato (*la correzione riguarda solo il testo francese*)
Colchicinum	(0758)	Colchicine	Colchicine	Colchicina
Dinatrii phosphas anhydricus	(1509)	Disodium phosphate, anhydrous	Phosphate disodique anhydre	Sodio fosfato di basico anidro
Dinatrii phosphas dihydricus	(0602)	Disodium phosphate dihydrate	Phosphate disodique dihydraté	Sodio fosfato di basico diidrato
Dinatrii phosphas dodecahydricus	(0118)	Disodium phosphate dodecahydrate	Phosphate disodique dodécahydraté	Sodio fosfato di basico dodecaidrato
Ferrosi sulfas desiccatus	(2340)	Ferrous sulfate, dried	Sulfate ferreux desséché	Ferroso solfato essiccato
Ferrosi sulfas hepta-hydricus	(0083)	Ferrous sulfate heptahydrate	Sulfate ferreux heptahydraté	Ferroso solfato eptaidrato
Fluvoxamini maleas	(1977)	Fluvoxamine maleate	Fluvoxamine (maléate de)	Fluvoxamina maleato
Natrii dihydrogeno-phosphas dihydricus	(0194)	Sodium dihydrogen phosphate dihydrate	Phosphate monosodique dihydraté	Sodio fosfato monobasico diidrato
Rifamycinum natricum	(0432)	Rifamycin sodium	Rifamycine sodique	Rifamicina sodica (*la correzione riguarda solo il testo inglese*)
Testosteroni enantas	(1048)	Testosterone enantate	Testostérone (énantate de)	Testosterone enantato

TESTI IL CUI TITOLO È STATO MODIFICATO

Il titolo dei testi seguenti è stato cambiato nel Supplemento 7.2

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.6.20	Anti-A and anti-B haemagglutinins *Previously* Anti-A and anti-B haemagglutinins (indirect method)	Titre en hémagglutinines anti-A et anti-B *en remplacement de* Titre en hémagglutinines anti-A et anti-B (méthode indirecte)	Emoagglutinine anti-A ed anti-B *in sostituzione di* Emoagglutinine anti-A ed anti-B (metodo indiretto)
2.6.26	Test for anti-D antibodies in human immunoglobulin *previously* Test for anti-D antibodies in human immunoglobulin for intravenous administration	Recherche des anticorps anti-D dans l'immunoglobuline humaine *en remplacement de* Recherche des anticorps anti-D dans l'immunoglobuline humaine pour administration par voie intraveineuse	Saggio per gli anticorpi anti-D nella immunoglobulina umana *in sostituzione di* Saggio per gli anticorpi anti-D nella immunoglobulina umana per somministrazione endovenosa
2.7.7.	Assay of pertussis vaccine (whole cell) *previously* Assay of pertussis vaccine	Titrage de l'activité du vaccin coquelucheux à cellules entières *en remplacement de* Titrage de l'activité du vaccin coquelucheux	Dosaggio del vaccino pertossico (cellule integre) *in sostituzione di* Dosaggio del vaccino pertossico
		MONOGRAFIE	
n.	**Inglese**	**Francese**	**Italiano**
(0445)	Diphtheria, tetanus and pertussis (whole cell) vaccine (adsorbed) *previously* Diphtheria, tetanus and pertussis	Vaccin diphtérique, tétanique et coquelucheux (à cellules entières) adsorbé *en remplacement de* Vaccin diphtérique, tétanique et	Vaccino difterico, tetanico e pertossico (cellule integre) adsorbito *in sostituzione di*

n.	Inglese	Francese	Italiano
	vaccine (adsorbed)	coquelucheux adsorbé	Vaccino difterico, tetanico e pertossico adsorbito
(2061)	Diphtheria, tetanus, pertussis (whole cell) and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed) *previously* Diphtheria, tetanus, pertussis and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (à cellules entières) et poliomyélitique (inactivé), adsorbé *en remplacement de* Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux et poliomyélitique (inactivé), adsorbé	Vaccino difterico, tetanico, pertossico (cellule integre) e della poliomielite (inattivato), adsorbito *in sostituzione di* Vaccino difterico, tetanico, pertossico e della poliomielite (inattivato), adsorbito
(2066)	Diphtheria, tetanus, pertussis (whole cell), poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed) *previously* Diphtheria, tetanus, pertussis, poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (à cellules entières), poliomyélitique (inactivé) et conjugué de l'haemophilus type b, adsorbé *en remplacement de* Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux, poliomyélitique (inactivé) et conjugué de l'haemophilus type b, adsorbé	Vaccino difterico, tetanico, pertossico (cellule integre), della poliomielite (inattivato) e dell'emofilo tipo b coniugato, adsorbito *in sostituzione di* Vaccino difterico, tetanico, pertossico, della poliomielite (inattivato) e dell'emofilo tipo b coniugato, adsorbito

11A11300

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 luglio 2011.

Determinazione del contingente annuale 2011, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni;

Visto in particolare, l'art. 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che, tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera *f)*, prevede l'ingresso di «persone che autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Visto in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera *a)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 286/1998 che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 marzo 2006 recante «Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea»;

Visto l'art. 44-*bis*, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 112/1998 - finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 debbano avvenire nell'ambito del contingente annuale;

Visto l'art. 44-*bis*, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Interno e degli Affari Esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, venga determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-*bis* comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera *a)*;

Visto, altresì, che il medesimo art. 44-*bis*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 prevede inoltre che in caso di mancata pubblicazione entro il 30 giugno di ciascun anno del decreto di programmazione annuale del contingente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre dell'anno, può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;

Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 luglio 2010, che ha autorizzato, in via transitoria, ai sensi dell'art. 44-*bis*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 334/2004, e nel limite delle quote stabilite per l'anno 2009, a determinare il contingente per l'anno 2010, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-*bis* comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999 e successive modificazioni;

Considerato che alla data del 30 giugno 2011 non è stato ancora pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di cui all'art. 44-*bis*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;

Considerate le richieste, pervenute da alcune Regioni, relativamente al contingente di ingressi per tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2011 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato, ai sensi dell'art. 44-*bis*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in:

a) 5000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, ai sensi dell'art. 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme dell'art. 142, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Art. 2.

1. Le quote di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, sono ripartite tra le Regioni e Province Autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà trasmesso al competente organo di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 11 luglio 2011

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 39

ALLEGATO

Ripartizione alle Regioni e Province Autonome delle quote d'ingresso per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento da parte di cittadini stranieri

REGIONE	QUOTA
ABRUZZO	50
BASILICATA	30
CALABRIA	50
CAMPANIA	70
EMILIA ROMAGNA	800
FRIULI VENEZIA-GIULIA	400
LAZIO	300
LIGURIA	300
LOMBARDIA	800
MARCHE	300
MOLISE	30
PIEMONTE	400
PUGLIA	50
SARDEGNA	50
SICILIA	50
TOSCANA	400
UMBRIA	30
VALLE D'AOSTA	30
VENETO	800
Provincia Autonoma di BOLZANO	30
Provincia Autonoma di TRENTO	30
TOTALE	5.000

11A11588

DECRETO 9 agosto 2011.

Modifica della commissione provinciale di conciliazione di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, così come novellato dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto il decreto n. 3027 del 26 gennaio 2011 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 3029 del 27 maggio 2011 con il quale il sig. Grillo Francesco è stato nominato componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione, in sostituzione di Izzo Elda, in rappresentanza dei lavoratori;

Atteso che, con sentenza n. 1110/2011 il TAR Campania - Salerno, ha accolto il ricorso proposto dalla Confagricoltura per l'annullamento del decreto n. 3027 del 26 gennaio 2011 nella parte in cui «è stata riconosciuta la maggiore rappresentatività associativa per i datori di lavoro nel settore dell'agricoltura alla Coldiretti e non, invece, alla Confagricoltura»;

Ritenuto di dover dare esecuzione al citato disposto del TAR Campania quanto alla individuazione della Confagricoltura quale organizzazione datoriale avente titolo alla designazione dei componenti in seno alla Commissione provinciale di conciliazione, in luogo della Coldiretti;

Viste le designazioni effettuate dalla Confagricoltura;

Decreta:

La Commissione provinciale di conciliazione, come modificata in esecuzione della sentenza n. 1110/2011 del TAR Campania - Salerno , è composta come segue:

direttore della Direzione provinciale del lavoro di Salerno o un suo delegato in qualità di presidente;

in rappresentanza dei lavoratori:

Componenti effettivi		**Componenti supplenti**
CGIL	- Cammarota Clementina	Armenante Vincenzo
CISL	- Parrilli Vincenza	Santarsiere Mariano
UIL	- Nomade Raffaella	Orlando Nicoletta
CONFSAL	- Criscuolo Giuseppe	Grillo Francesco

in rappresentanza dei datori di lavoro :

Componenti effettivi :		**Componenti supplenti**:
ASS. INDUSTRIALI	- Ambrosio Giovanni	Menicucci Marco
CONFCOMMERCIO	- Romano Alberto	Romano Maria Gabriella
CONFAGRICOLTURA	- Forlenza Alfonso	De Santis Salvatore
C N A	- Quaranta Andrea	Barretta Carmine

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 9 agosto 2011

Il direttore provinciale: FESTA

11A11308

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 agosto 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato «Is.Me.Cert. - Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92, come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visto il regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino";

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 20 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 2005, con il quale l'organismo denominato "Is. Me.Cert. – Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" è stato autorizzato ad effettuare i controlli della denominazione di origine protetta "Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino", per un periodo di tre anni;

Visto il decreto 4 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 220 del 19 settembre 2008, con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata a "Is.Me.Cert. – Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino", è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione;

Considerato che "Is.Me.Cert. – Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta "Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino" conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 12 luglio 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n.526/99;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato "Is.Me.Cert. – Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" con sede in Napoli, C.so Meridionale n. 6, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta "Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino", registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo "Is.Me.Cert. – Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato "Is.Me.Cert. – Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" non può modificare la denominazione sociale e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta "Pomodoro S.Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato "Is.Me.Cert. – Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di atti-

vità che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato "Is.Me.Cert. – Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione "Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino", venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art.10 del Reg. (CE) 510/06".

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo "Is.Me.Cert. – Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "Is.Me.Cert. - Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato "Is.Me.Cert. – Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Pomodoro S.Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato "Is.Me.Cert. – Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato "Is.Me.Cert. – Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Campania, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A11299

DECRETO 5 agosto 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità S.p.A.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Porchetta di Ariccia» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il decreto 8 luglio 2009 relativo alla autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità S.p.A.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Porchetta di Ariccia» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 27 marzo 2009;

Visto il Regolamento (UE) n. 567 del 14 giugno 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Porchetta di Ariccia»;

Considerato che l'organismo denominato «Agroqualità S.p.A.» ha adeguato il piano già predisposto per il controllo della denominazione «Porchetta di Ariccia» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come indicazione geografica protetta mediante il già citato Regolamento (UE) n. 567 del 14 giugno 2011;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella riunione del 12 luglio 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto 8 luglio 2009, all'organismo denominato «Agroqualità S.p.A.» con sede in Roma, viale Cesare Pavese n. 305, ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Porchetta di Ariccia» è da considerarsi riferita alla indicazione geografica protetta «Porchetta di Ariccia», registrata in ambito europeo con Reg. (UE) n. 567 del 14 giugno 2011.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato «Agroqualità S.p.A.» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo denominato «Agroqualità S.p.A.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto 8 luglio 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A11302

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) Autostrada Livorno-Civitavecchia. Tratta Cecina (Rosignano Marittimo) - Civitavecchia. Lotto 6A Tarquinia-Civitavecchia (CUP F36G05000260008). Approvazione progetto definitivo. (Deliberazione n. 7/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 — oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato — reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e successive modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, che all'art. 2, comma 82 e seguenti, reca disposizioni in tema di concessioni autostradali;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, tra i «Sistemi stradali e autostradali» del corridoio plurimodale tirrenico Nord-Europa, l'«Asse autostradale Cecina-Civitavecchia» con un costo di 1859,2 milioni di euro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005), conferma tra i «Sistemi stradali e autostradali» del corridoio plurimodale tirrenico Nord-Europa, l'«Asse autostradale Cecina-Civitavecchia» con il medesimo costo;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2007), con la quale questo Comitato ha approvato la «Direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale»;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 116 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110/2009), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare della tratta «Rosignano Marittimo-Civitavecchia» del predetto asse autostradale, individuando il Soggetto aggiudicatore in ANAS S.p.A. e in 3.787,8 milioni di euro il limite di spesa dell'opera e disponendo al punto 1.2 la variante di tracciato prescritta dalla regione Lazio che prevede l'affiancamento dell'autostrada alla strada statale Aurelia al fine di ridurre al minimo l'occupazione di territorio;

Vista la delibera 3 dicembre 2009, n. 118 (*Gazzetta Ufficiale* n. 299/2009), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del 1° lotto «Rosignano Marittimo-San Pietro in Palazzi» della predetta tratta «Rosignano Marittimo-Civitavecchia»;

Vista la delibera 22 luglio 2010, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 235/2010), con la quale questo Comitato ha preso atto dei contenuti dello schema di «Convenzione unica» siglata tra ANAS S.p.A. e SAT S.p.A. e ha formulato, in ordine allo stesso schema di convenzione, prescrizioni intese ad assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 89 (*Gazzetta Ufficiale* n. 16/2011), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo della viabilità secondaria del 1° lotto «Rosignano Marittimo-San Pietro in Palazzi» della citata tratta «Rosignano Marittimo-Civitavecchia»;

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il Coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Considerato che, ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2009, l'avvocato Antonio Bargone è stato nominato commissario straordinario delegato dell'asse autostradale A12 Cecina-Civitavecchia;

Vista la nota 21 aprile 2011, n. 4, del suddetto commissario straordinario con la quale si sollecita la celere approvazione del progetto in esame al fine di superare la strozzatura tra Civitavecchia e Tarquinia;

Vista la nota 2 maggio 2011, n. 17221, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato del progetto definitivo del lotto 6A Tarquinia-Civitavecchia della citata tratta «Rosignano

Marittimo-Civitavecchia» e ha contestualmente trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Considerato l'8° allegato infrastrutture alla decisione di finanza pubblica 2011-2013 (DFP), sul quale la Conferenza unificata, in data 4 novembre 2010, ha espresso parere favorevole secondo ordinaria procedura di legge;

Considerato che il predetto 8° allegato infrastrutture alla decisione di finanza pubblica 2011-2013, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2011), include, nella tabella 1 «Aggiornamento del Programma infrastrutture strategiche luglio 2010» e nella tabella 3 «Opere non comprese nella tabella 2», l'«asse autostradale Cecina-Civitavecchia», con un costo di circa 3.783 milioni di euro;

Considerato il parere dell'Unità tecnica finanza di progetto in merito al piano finanziario del lotto 6A tra Tarquinia e Civitavecchia;

Considerato che con nota 4 maggio 2011, n. 58961, il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato ha formulato osservazioni sull'opera in esame;

Considerato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha ulteriormente precisato in seduta le prescrizioni proposte con la citata nota del 2 maggio 2011, n. 17221;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze, subordinata all'acquisizione di alcuni chiarimenti in merito al piano finanziario dell'opera in esame;

Rilevato in seduta l'accordo da parte dei Ministri presenti sui chiarimenti richiesti dal Ministero dell'economia e delle finanze da formalizzare con apposito nuovo piano finanziario da allegare alla documentazione progettuale in approvazione;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che con delibera n. 116/2008 questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare dell'«Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia - Tratta Cecina (Rosignano Marittima) - Civitavecchia» e ha fissato il «limite di spesa» in 3.787,8 milioni di euro, di cui 3.556,6 riferiti all'opera e 231,2 per interventi connessi richiesti dalla regione Toscana;

che con delibera n. 118/2009 questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del lotto 1 «Rosignano Marittimo-San Pietro in Palazzi» della tratta Rosignano Marittimo-Civitavecchia dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, per un costo di 49,3 milioni di euro, inclusivo di 4,1 milioni di euro destinati alla «Riqualificazione ed integrazione della viabilità connessa»;

che con delibera n. 89/2010 questo Comitato ha approvato il progetto definitivo della viabilità connessa al citato lotto 1 «Rosignano Marittimo-San Pietro in Palazzi» per un costo di 13,1 milioni di euro;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone ora l'approvazione del progetto definitivo del lotto 6A compreso tra Tarquinia e Civitavecchia per una lunghezza di circa 14,6 km;

che il predetto lotto inizia in corrispondenza dello svincolo tra la S.S. 1 variante Aurelia e la S.P. 102 via Aurelia vecchia e termina all'allacciamento tra della S.S. 1 Aurelia con l'attuale A12 in località Pantano, sovrapponendosi all'attuale tracciato della S.S. 1 Variante Aurelia fino al chilometro 5+000 e della S.S. 1 dal chilometro 5+000 fino a fine lotto;

che l'intervento prevede:

la realizzazione di tre svincoli, oltre all'allacciamento iniziale con la S.P. 102 via Aurelia vecchia: Tarquinia sud al km 5+400, Aurelia S.S. 1-*bis* al km 8+600 e Civitavecchia nord al km 13+924;

l'eliminazione del previsto svincolo di Tarquinia centro;

la realizzazione di due aree di servizio, una in carreggiata nord al km 7+275 e una in carreggiata sud al km 13+750;

che la sezione stradale da realizzare prevede una piattaforma di 24 m di larghezza, con due carreggiate con due corsie di marcia ciascuna, fiancheggiate a destra da corsia di emergenza e a sinistra da banchina, separate da spartitraffico con barriera di sicurezza monofilare;

che sono altresì compresi nel progetto interventi finalizzati alla riqualificazione e integrazione di parte della viabilità connessa di tipo extraurbano locale interferita dall'autostrada o comunque ricadente nell'area di interesse;

che il sistema di esazione, rispetto al sistema «chiuso» previsto nel progetto preliminare per il tronco sud Grosseto-Civitavecchia, adotta il c.d. free flow multilane system con l'adozione di due portali installati prima e dopo lo svincolo Aurelia S.S. 1-*bis* per Orte ad integrazione della barriera tradizionale di Tarquinia, localizzata alla progressiva chilometrica 1+050, equipaggiata con piste di telepedaggio automatica e manuale;

che ANAS S.p.A., in data 1° giugno 2010 (prot. 80402-P), in qualità di Soggetto aggiudicatore, ha trasmesso il progetto definitivo del lotto 6A al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 167, comma 5, del codice dei contratti pubblici;

che la medesima Società Concessionaria mediante pubblicazione di un avviso pubblico del 4 giugno 2010 sui quotidiani «Il sole 24 ore» e «La Nazione» e con nota 3 giugno 2010 (prot. 678/EU) ha trasmesso alle amministrazioni competenti la copia completa degli elaborati del progetto definitivo e del S.I.A. e ha dato formalmente avvio alla procedura di approvazione del progetto definitivo e valutazione di impatto ambientale dell'opera, anche ai fini della formazione della nuova intesa Stato-regione sulla localizzazione, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

che con nota 9 luglio 2010 (prot. 29863) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato la Conferenza di servizi per il giorno 27 luglio 2010, ai sensi dell'art. 168 del decreto legislativo n. 163/2006;

che la regione Lazio ha espresso parere favorevole con la delibera 17 settembre 2010, n. 411;

che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, con parere 13 dicembre 2010, n. 584, ha espresso parere positivo sul progetto definitivo del lotto 6A Tarquinia-Civitavecchia del tratto Rosignano-Civitavecchia dell'Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 13 dicembre 2010, n. DG/PBAAC/36645/fase 1043, ha trasmesso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto in argomento;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha indicato gli elaborati progettuali concernenti la risoluzione delle interferenze e gli espropri;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni in merito alle osservazioni formulate nei predetti pareri e, tenuto conto di quanto previsto al punto 1.2 della delibera di questo Comitato n. 116/2008, propone l'approvazione con prescrizioni e raccomandazioni del progetto definitivo del lotto in esame ai sensi dell'art. 167, comma 5, del codice dei contratti pubblici;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore, come sopra esposto, è individuato nell'ANAS S.p.A.;

che l'opera risulta inclusa nello schema di Convenzione unica siglata tra ANAS S.p.A. e SAT S.p.A. in data 11 marzo 2009, sulla quale questo Comitato con la delibera 22 luglio 2010, n. 78, ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha formulato prescrizioni intese ad assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica;

che il tempo stimato per l'esecuzione dei lavori è di 30 mesi, non comprensivi del tempo per la progettazione esecutiva;

che per la realizzazione dell'opera si procederà ad affidamento dei lavori secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici;

sotto l'aspetto finanziario:

che, in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera n. 78/2010 di questo Comitato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha acquisito il piano economico finanziario dell'opera completa che presenta un costo di circa 2 miliardi di euro e un valore di subentro pressoché nullo;

che il medesimo Ministero in data 26 aprile 2011 ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità tecnica finanza di progetto il predetto piano unitamente al piano finanziario regolatorio della tratta in approvazione;

che il costo del lotto 6A è pari a euro 170.918.798,15, I.V.A. esclusa, di cui euro 108.416.507,21 per lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e euro 62.502.290,94 per somme a disposizione;

che il predetto costo risulta a carico della S.A.T. S.p.A.;

che l'Unità tecnica finanza di progetto, nel proprio parere, ha osservato che la coerenza interna del piano finanziario regolatorio della tratta in approvazione e la sua riconciliazione con il piano economico finanziario dell'intero tracciato non sono di immediata evidenza e che, in particolare, la dinamica tariffaria del PEF dell'intero tracciato evidenzia una progressione annuale del K che non si riscontra nel citato piano finanziario regolatorio della tratta;

che il piano finanziario deve tenere conto dei rilievi dell'Unità tecnica finanza di progetto e dei chiarimenti richiesti in seduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, in modo tra l'altro da rendere coerente la dinamica tariffaria relativa al parametro K.

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato — con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo del lotto 6A Tarquinia-Civitavecchia della tratta Rosignano Marittimo-Civitavecchia dell'Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia.

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto come sopra approvato.

Le prescrizioni richiamate ai punti precedenti sono riportate nella 1ª parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella 2ª parte del citato allegato. Il Soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.2. Il costo del lotto 6A di cui al precedente punto è pari a euro 170.918.798,15, I.V.A. esclusa, di cui euro 108.416.507,21 per lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e euro 62.502.290,94 per somme a disposizione.

1.3. La documentazione relativa alla risoluzione delle interferenze è contenuta negli elaborati progettuali denominati ESC 115, ESC 116, ESC 117, ESC 118 e ESC 119, mentre la documentazione relativa agli espropri è contenuta negli elaborati progettuali denominati ESC 001, ESC 010/025.

2. *Prescrizioni.*

2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà assicurare che il progetto definitivo dell'intera opera sia coerente con il valore del piano economico finanziario di cui alla presa d'atto, fermo restando il pressoché totale azzeramento del valore di subentro.

2.2. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo dell'intera opera, il Ministero proponente dovrà assicurare sia la coerenza delle assunzioni del piano economico finanziario relativo all'intero tracciato con quelle del piano finanziario della tratta in esame, sia la conformità delle medesime assunzioni con le normali prassi di mercato, nonché acquisire il parere dell'Unità tecnica finanza di progetto sul piano economico finanziario dell'intera opera aggiornato alla luce delle predette verifiche.

3. *Disposizioni finali.*

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato con la presente delibera.

3.2. Il Soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1. Resta fermo che la Commissione VIA procederà a effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006.

3.3. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, l'apposito protocollo di legalità di cui al punto 2.4 della delibera n. 118/2009, da stipulare tra la Prefettura competente UTG, il soggetto aggiudicatore ed il concessionario, dovrà essere esteso al lotto di cui al punto 1.1.

3.5. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 71

Allegato 1

Autostrada A12 Livorno – Civitavecchia

Tratta Cecina (Rosignano Marittima) – Civitavecchia

Tratta Tarquinia – Civitavecchia, lotto 6A

Progetto definitivo

Parte prima

Prescrizioni

1. Fatto salvo quanto fino ad oggi attuato, dovranno essere codificate, prima dell'inizio della progettazione esecutiva, le modalità organizzative di coinvolgimento degli Enti preposti a progettazione ed esecuzione del cosiddetto "ex Raccordo Civitavecchia - Viterbo - Orte - Terni - Rieti", comprendente in questo territorio la SS 675 "Umbro-Laziale", per le ulteriori necessità di coordinamento.
2. Il cronoprogramma di dettaglio allegato al progetto esecutivo dovrà tener conto di tutte le ulteriori condizioni al contorno accertate e prevedibili, anticipando ulteriormente, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale.
3. Il piano di monitoraggio ambientale allegato al progetto esecutivo dovrà adeguarsi alle norme tecniche dell'allegato XXI del decreto legislativo n. 163/2006 in particolare riguardo alla definizione delle soglie di attenzione e alle procedure di prevenzione e di risoluzione delle criticità già individuate da tutti i soggetti competenti o che emergeranno dalle ulteriori rilevazioni ante-operam. Dovranno altresì essere giustificati, alla luce delle predette valutazioni, tutti i criteri di campionamento nello spazio e nel tempo, esplicitando le modellistiche ed evidenziando in particolare le situazioni di criticità richiedenti misure più approfondite rispetto agli standard medi adottati. Per l'ambiente idrico, in particolare, dovrà prevedersi a carico del soggetto aggiudicatore un monitoraggio post-operam della durata di un anno; alla luce dei dati raccolti si valuteranno le misure da adottare per la rete di monitoraggio delle acque superficiali integrandola ai corsi d'acqua direttamente interferiti anche diversi da quelli principali; la rete così efficientata, sarà ceduta alle autorità competenti per il proseguimento del monitoraggio.
4. Il piano di monitoraggio ambientale allegato al progetto esecutivo dovrà essere considerato unitariamente e coerentemente nel contesto dell'intera Autostrada, con criteri tecnico-scientifici coerenti e modalità di presentazione dei risultati sia disgiunte per i lotti e stralci, sia organiche.
5. Prima del deposito definitivo i materiali di risulta dovranno essere sottoposti alle verifiche ed alle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i..
6. Si dovranno scegliere ceppi autoctoni di origine certificata per le specie vegetali previste per gli interventi di mitigazione proposti ai fini di evitare l'inquinamento genetico della flora naturale presente.
7. Considerati i dati dei transiti alla barriera Aurelia dei giorni feriali di giugno e ottobre, anche durante la settimana, con una componente turistica estiva rilevante (a giugno risulta pari al 26% nei giorni feriali e al 77% nei festivi), dovrà effettuarsi un'ulteriore campagna di rilevamento nel periodo estivo per tener conto della percentuale di traffico aggiuntivo conseguente; tale campagna risulterà indirettamente utile anche per monitorare i picchi di ozono, attraverso i precursori (soprattutto NO_x).
8. Integrare il calcolo del fattore di emissione per le attività "Cumuli di terra, carico e scarico" e "Traffico veicolare nelle aree pavimentate" con le emissioni di particolato derivanti delle attività di scavo.

9. Per i valori di concentrazioni relativi alle attività di cantiere, relativamente all'affermazione che "la somma dei singoli contributi, valendo il principio di sovrapposizione degli effetti, determina i valori di concentrazione attesi al suolo. Effettuando il calcolo sulla base delle stime parametriche di cui ai paragrafi precedenti i valori di concentrazione attesi sono decisamente trascurabili rispetto ai valori di norma", il proponente dovrà effettuare la rimodellazione sulla base degli ulteriori elementi e modelli disponibili al momento del progetto esecutivo.
10. Nei progetti esecutivi dovranno individuarsi in corrispondenza del cantiere di base e dei quattro cantieri operativi previsti:
    - la soggiacenza prevista alla falda;
    - le modalità operative di realizzazione delle aree di cantiere, tali da non interferire con la falda soggiacente.
11. Nel progetto esecutivo, con riferimento ai possibili impatti sull'ambiente idrico in fase di cantiere, si dovrà precisare la tipologia della pavimentazione dei piazzali di cantiere, il tipo di approvvigionamento previsto e nel caso di utilizzo di autobotti, dovranno essere indicati i percorsi utilizzati e il numero dei viaggi necessari; in merito alla gestione degli scarichi idrici in fase di cantiere (per i quali è previsto il trattamento con depuratore e lo smaltimento a norma di legge in fognatura o nei corpi idrici), specificare, per ogni cantiere, l'origine e la quantità del refluo, nonché la tipologia di trattamento da adottare.
12. Nel progetto esecutivo dovrà essere fornita una maggiore definizione della vegetazione coinvolta dagli interventi di adeguamento dei viadotti.
13. Sulla base degli approfondimenti del progetto esecutivo, dovranno essere calcolati i valori delle concentrazioni di inquinanti stimati anche per i due scenari, programmatico e progettuale, 2026.
14. Integrare il PMA con il monitoraggio in corrispondenza dei recettori e dei siti ritenuti critici sotto il punto di vista espositivo e, quanto meno, in corrispondenza di quelli individuati nella tabella "Eccedenze di cantiere - Lotto 6A - Autostrada A12" (c.f.r. pag 38 del Quadro di Riferimento Progettuale - Relazione - cod. AUA 200).
15. Per il monitoraggio ambientale del rumore e delle vibrazioni per le fasi di ante-operam e di esercizio (post-mitigazioni), integrare il PMA effettuato individuando in un'apposita planimetria illustrativa in scala adeguata ulteriori punti di monitoraggio ritenuti critici, oltre quelli già forniti (c.f.r. tavole cod. MAM003 e MAM004), fornendone la metodica di scelta.
16. Per tutti gli interventi di mitigazione, insieme alle scelte progettuali esecutive, dovranno essere simulati tutti gli effetti sulle componenti, attraverso modelli con grado di dettaglio commisurato e affinato agli ulteriori elementi introdotti dalle specifiche esecutive.
17. I risultati dell'affinamento delle modellizzazioni di cui alle prescrizioni precedenti dovranno avere conseguenze critiche anche nell'elaborazione del PMA allegato al progetto esecutivo.
18. Sulla base degli aggiornamenti di cui alle prescrizioni precedenti, dovrà essere redatto un Piano particolareggiato della cantierizzazione che definisca l'approntamento, la viabilità, la gestione, gli impatti (rumore, vibrazioni, polveri e gas di scarico, governo delle acque, impatti su gli ecosistemi all'intorno, salute dei lavoratori e delle popolazioni, anche con riferimento alle possibili sovrapposizioni degli effetti di altri cantieri eventualmente operativi in contemporanea), le mitigazioni e protezioni durante i lavori, i monitoraggi e - attraverso

un dettagliato progetto di ripristino e riqualificazione - la sistemazione finale delle aree da utilizzare (anche con il ripristino della vegetazione esistente, ove presente).

19. Allegare al progetto esecutivo una apposita relazione sull'ottemperanza alle predette prescrizioni nonché su tutte quelle ancora da ottemperare della delibera n. 116/2008 pubblicata sulla G.U. del 14-05-2009, in quanto riferite al progetto esecutivo o all'esecuzione dei lavori per l'intera Autostrada A12 Livorno - Civitavecchia - Tratta Cecina (Rosignano Marittimo) - Civitavecchia.

20. Nel ribadire che il territorio su cui gravitava l'antica Tarquinia è ricchissimo di presenze archeologiche di varia cronologia e tipologia, tanto da essere inserito nella lista del patrimonio UNESCO sarà necessario effettuare scavi preventivi nei siti archeologici già noti in corrispondenza dei punti di diretta interferenza con il progetto di realizzazione dell'infrastruttura autostradale ed in corrispondenza delle aree a particolare rischio archeologico che sono soprattutto costituite dai tracciati antichi che attraversano l'attuale via Aurelia, già indicati nella cartografia progettuale. Tali scavi dovranno essere eseguiti sotto la costante presenza di archeologi specialisti, che lavoreranno con il controllo e la direzione della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria Meridionale.

21. In tutti i cantieri comportanti movimento di terra sarà ugualmente necessaria la presenza costante di professionisti archeologi, onde evitare danneggiamenti ed eventuali preesistenze archeologiche sconosciute e non evidenziate né in bibliografia né dalle ricognizioni di superficie.

22. In tutte le indagini di scavo dovranno essere effettuate relazioni scientifiche corredate da idonea documentazione grafica e fotografica e nelle aree di interesse archeologico eventualmente intercettate si studieranno di volta in volta, idonee soluzioni in merito alla prosecuzione dei lavori.

23. Preavvisare con almeno 20 giorni di anticipo, dall'inizio dei lavori la Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etrutria Meridionale, al fine di consentire il controllo costante delle operazioni di scavo e movimento di terra, anche per la preparazione dei cantieri; gli oneri derivanti dal suddetto controllo, da effettuarsi da parte di personale specializzato di fiducia della Soprintendenza per i beni archeologici e con la direzione scientifica di funzionari della stessa, saranno a carico della Società Autostrada Tirrenica p.A..

24. Qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi del T.U. n. 490/1999 e degli artt. 822, 823 e specialmente 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori ed avvertire immediatamente la Soprintendenza o la Stazione dei Carabinieri competenti per territorio.

25. Dovrà essere posta, nella realizzazione dello svincolo di Tarquinia, particolare cura nell'evitare qualsiasi interferenza della sistemazione stradale, e delle due rotonde da realizzare, con le preesistenze murarie relative agli antichi "orti", a al complesso ecclesiastico di "Santa Maria Recanatese".

26. Il proponente dovrà ottemperare alle prescrizioni, sviluppando nel successivo livello progettuale, dove occorra, delle simulazioni grafiche da sottoporre alla Soprintendenza di settore competente e della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle arti, l'Architettura e l'Arte contemporanee.

27. Venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni bellici inesplosi (con particolare riferimento alle fasi di ricerca, localizzazione e recupero) in conformità con il Capitolato Speciale BCM del Ministero della Difesa e 1984 e delle altre disposizioni in

materia avvalendosi, ove necessario, dei competenti organi dell'Amministrazione Militare. Una copia del verbale di costatazione, approntato dall'Ente Militare competente per territorio dovrà essere inviata anche al Comando Militare Centro (Comando Militare della Capitale).

28. una volta in possesso di tutti i dati necessari scaturenti dalle opere in corso e da quelle progettate a valle dell'attraversamento del fiume Marta verificare la necessità di estendere il tratto oggetto di simulazione sino alla foce del fiume stesso.
29. la SAT p.A., in fase di costruzione ed esercizio, in condizioni di eventuali inondazioni della litoranea e dietro comunicazione delle autorità competenti in materia di sicurezza, liberalizzi il traffico entrante dallo svincolo di Civitavecchia Nord e uscente dallo svincolo della S.S. 1 Aurelia Bis e viceversa.
30. Il valore del franco idraulico tra la quota idrometrica relativa alla corrente di piena duecentennale e la quota di intradosso del manufatto di attraversamento della S.S. n.1 Via Aurelia, sul fiume Mignone, deve risultare di 0,50 metri o, in alternativa non inferiore a 0,5 volte l'altezza cinetica della corrente di piena due centennale;
31. Il piede del rilevato del piano autostradale, nel tratto compreso tra la progressiva 8+755.75 e la progressiva 8+906.04 deve essere adeguatamente protetto dall'azione erosiva eventualmente generata dalle acque del fosso, in destra idrografica del quale risulta essere adiacente il suddetto rilevato.
32. Attorno alle pile della campata centrale (L=32.00 metri) del nuovo impalcato previsto dal fiume Marta, dovrà essere realizzata una protezione flessibile in materiale lapideo, di granulometria, tale da non essere soggetta a trasporto da parte della corrente di piena due centennale.
33. Le opere previste in progetto dovranno essere realizzate in modo da non precludere eventuali future sistemazioni idrauliche e possibili interventi di manutenzione;
34. verificare la compatibilità della rotatoria progettata in località Colonia Elisabetta, in particolare se questa interferisca con edifici esistenti e verificare la possibilità di riposizionare la rotatoria.
35. Di rivedere il posizionamento della barriera di esazione, spostandola verso Sud ed interessando l'area di un'attuale cava dismessa, così da contribuire a limitare gli effetti d'impatto negativo sul territorio.
36. Di provvedere nel corso della realizzazione dell'opera della manutenzione straordinaria dei fossi/canali intercettati dal nuovo tracciato e dai tracciati complanari.
37. Di valutare puntualmente tutti i ricorsi pervenuti, di cui elenco allegato, presentati dai soggetti portatori di legittimi interessi, al fine di pervenire alle soluzioni che soddisfino le varie esigenze nell'interesse generale del territorio, facendo delle varie osservazioni e/o proposte un'occasione ed un contributo al miglioramento del progetto e della funzionalità dell'opera.
38. Verificare che siano adeguati ai nuovi flussi di traffico tutti i nuovi attraversamenti e anche quelli esistenti.

Parte seconda

Raccomandazioni

1. Con il cronoprogramma esecutivo, dovranno essere riaggiornate le valutazioni sugli effetti scadenzati della realizzazione nel tempo dell'intervento principale e degli interventi di riqualificazione e integrazione delle viabilità connesse pianificati sul territorio, in relazione al bacino demografico servito e previsto, valutando anche il grado di infrastrutturazione attuale e la presenza o no di adeguati servizi locali (trasporto pubblico regionale, etc.).
2. Estendere il sistema di drenaggio "chiuso", con trattamento delle acque dilavate prima dello sversamento in rete idrografica, anche alle interferenze dirette dell'opera con i corpi idrici superficiali (fosso Taccone, Affluenti 1 e 2 Scolo Prati, Scolo Prati, Fossazzo).
3. Riconsiderare in sede di progetto esecutivo i presidi idraulici che scaricano nei corsi d'acqua, inserendo se necessario, a valle dei presidi, prima del recapito ultimo, e ove possibile per ragioni di spazio e di espropri, volumi di invaso/laminazione finalizzati a demodulare ulteriormente l'effluente e ad intrappolare gli sversamenti eccedenti la capacità di accumulo dei presidi.
4. Visto il rischio archeologico assai elevato nella zona periferica meridionale della necropoli dei Monterozzi (tra le progr. Km 4+950 e km 5+250) e quindi la potenziale presenza di emergenze (tombe a camera) anche a ridosso del tracciato stesso o nelle sue immediate vicinanze, si ravvisa la necessità, in questa zona, di procedere ad ulteriori verifiche preventive volte a valutare l'effettiva presenza di emergenze archeologiche significative. Bisognerà quindi procedere ad una specifica valutazione del rischio vibrazioni di quelle emergenze archeologiche che saranno eventualmente individuate e alle relative azioni di mitigazione.
5. Ai fini di una più completa descrizione della trasformazione del paesaggio, realizzare nel progetto esecutivo altre fotosimulazioni "verso" l'autostrada, ad altezza osservatore, utilizzando le più significative tra le visuali critiche statiche e dinamiche del tracciato di progetto, fino ad un massimo di 16, evidenziate dal proponente stesso nella "Carta dei caratteri del paesaggio e percezione visiva" limitatamente a quelle i cui punti di vista siano ubicati in aree pubbliche accessibili.
6. Ottimizzare la gestione dei movimenti di terra e dei connessi siti (cave, discariche, depositi, etc.) nel contesto più generale dei lavori per l'intera Autostrada.
7. Dovrà essere assicurata la salvaguardia dei nuclei residenziali e di eventuali "brani architettonici" presenti sul territorio interferito dalle opere proposte anche, se necessario, adeguando, il tracciato di progetto e realizzando i necessari filtri verdi con ripiantumazione di specie arboree.
8. Le opere di sistemazione dei suoli dovranno essere improntate all'insegna del massimo mimetismo, facendo uso di tecniche di ingegneria naturalistica e di bioarchitettura per i versanti dei rilevati, lungo i cigli stradali e gli argini dei fiumi.
9. Per quanto riguarda eventuali "parapetti" previsti lungo il ciglio della strada questi dovranno essere costituiti da alberature o siepi e cespugli congrui allo stato dei luoghi.
10. Non dovranno essere abbattute alberature significative e di fustaia matura lungo le aree di intervento.

11. Dovranno essere mantenuti inalterati tutti i filari d'alberi esistenti sulle strade secondarie.
12. Anche alla luce dei completamento della progettazione definitiva dei restanti lotti dell'infrastruttura, in accoglimento di rilevanti richieste di imprese e società private interessate dal progetto, quali la Soc, Full Service s.r.l. di Antimi Alfredo e della Soc. Gordiano s.r.l. di Brizi Valerio il proponente dovrà cercare di ottimizzare la dislocazione delle aree di servizio anche a tutela delle attività imprenditoriali locali attualmente in esercizio sul territorio e direttamente connesse con la S.S. n.1 Aurelia, valutando alternative da redigere nei successivi livelli di progettazione. A tal proposito si consiglia di esaminare la possibilità di connettere le aree di servizio esistenti con la viabilità complanare e di prevedere un'area di sosta in prossimità dell'area di proprietà di Brizi Valerio.
13. Di ridefinire lo svincolo in corrispondenza della zona industriale del Comune, in località Piano d'Organi - Pian dei Cipressi, in relazione alle previsioni della pianificazione urbanistica generale ed in funzione dei procedimenti urbanistici in corso di pianificazione attuativa.
14. Valutare ipotesi alternative finalizzate al minore frazionamento delle proprietà e alla ottimizzazione della rete stradale esistente prestando particolare attenzione a quella alterata dal tracciato autostradale relativo alla proprietà Maltinti e Di Carlo. Per tutte le proprietà che subiscano una modifica degli attuali accessi, gli stessi dovranno essere progettati e garantiti di nuovi con caratteristiche analoghe a quelli sostituiti prevedendo il solo collegamento esterno al comprensorio dalla parte in cui intercetterebbe l'asse stradale principale di via E. Fermi - via R. Sanzio.
15. Di valutare la fattibilità tecnico-economica per il tratto di attraversamento del centro abitato, all'altezza dell'attuale svincolo in località Il Giglio, di realizzare un'opera interamente coperta del tratto autostradale con relativa sistemazione integrata di recupero e riqualificazione dell'area delle rampe dismesse dell'attuale Aurelia.
16. Compatibilmente con la durata, la tipologia e la cantierizzazione delle opere stabilite dal cronoprogramma si cerchi di far coincidere l'inizio dei lavori per la nuova infrastruttura e per la viabilità esterna al tracciato;
17. Valutare la fattibilità tecnico- economica di poter realizzare il tratto autostradale in prossimità dello svincolo di Civitavecchia ed in corrispondenza della Zona Industriale di Tarquinia, in trincea anziché in rilevato.

11A11304

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2011.

Modifiche ed integrazioni del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 24, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria approvato con delibera del 19 marzo 2002 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2002;

Vista la proposta del Comitato di Presidenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in data 28 settembre 2010, di integrazione e modifica del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria approvato con delibera del 19 marzo 2002, e modificato con successive delibere del 19 novembre 2002 e del 14 luglio 2009;

Nella seduta del 15 febbraio 2011;

Delibera

di approvare le seguenti modifiche del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di segreteria:

«Art. 6 *(Ripartizione della segreteria in uffici).*

(*Omissis*).

Lett. *g) Ufficio provvedimenti disciplinari e di decadenza (ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12, lett. b)*

Tenuta del registro degli esposti di giudici tributari, pubbliche autorità ed altri soggetti pubblici e privati.

Tenuta del registro delle iniziative disciplinari.

Tenuta del registro relativo alle convocazioni, esposti e notizie relative alle ipotesi di decadenza di cui all'art. 12, lettere *a)*, *c)*, *d)*, ed *e)*, decreto legislativo n. 545/1992.

Tenuta del registro dei soggetti sottoposti in sede penale a pene accessorie.

Accertamenti preliminari previsti dall'art. 16, comma II, decreto legislativo n. 545/1992, sotto la responsabilità e direzione del componente incaricato.

Predisposizione delle proposte di delibera di apertura del procedimento.

Predisposizione delle proposte di delibera di contestazione degli addebiti disciplinari in base alle indicazioni del componente responsabile dell'ufficio.

Confezione definitiva delle delibere indicate e predisposizione del decreto di fissazione della discussione nei procedimenti disciplinari.

Formazione del testo della decisione disciplinare.

Provvedimenti cautelari di sospensione obbligatoria o facoltativa delle funzioni.

Tenuta del registro dei ricorsi in opposizione avverso le decisioni disciplinari del Consiglio.

Tenuta del registro dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato.

Tenuta del registro dei ricorsi giurisdizionali avverso le indicate decisioni del Consiglio e/o il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di applicazione della sanzione.

Predisposizione delle proposte di delibera del Consiglio nonché della redazione delle relazioni richieste dall'Avvocatura dello Stato relative alle impugnazioni delle sentenze TAR (ivi comprese le ordinanze di sospensiva).

(*Omissis*).

Lett. *p) Ufficio ispettivo*

Vigilanza sul funzionamento delle commissioni tributarie.

Coadiuva i Consiglieri ispettori nella attività istruttoria preliminare, cura l'organizzazione amministrativa e logistica delle ispezioni, provvede alla raccolta della documentazione anche in collaborazione con gli altri uffici del Consiglio, conserva i documenti, forma l'archivio delle ispezioni.

Predispone — per ciascun Consigliere ispettore — una raccolta dei dati e documenti riferiti alla Commissione tributaria da ispezionare, occorrendo con l'ausilio e la collaborazione degli altri uffici del Consiglio.

Tenuta del registro delle ispezioni e della relativa documentazione.

Tenuta del registro dei verbali delle ispezioni.

(*Omissis*).

Art. 8 *(Funzionari preposti agli uffici).* — 1. A ciascuno degli uffici indicati nell'art. 6 alle lettere da *a)* a *p)* è preposto un funzionario appartenente alla Area Terza del C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri. La designazione è effettuata dal Comitato di Presidenza su proposta del Segretario Generale, previa approvazione del Consiglio.».

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 febbraio 2011

Il Presidente: GOBBI

11A11303

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola

Il giorno 4 agosto 2011, alle ore 15.00, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del Presidente

Dott. Sergio Gasparrini firmato

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:

per le Confederazioni sindacali:

CGIL non firmato

CISL firmato

UIL firmato

CONFSAL firmato

CGU firmato

per le OO. SS. di categoria:

FLC/CGIL non firmato

CISL SCUOLA firmato

UIL SCUOLA firmato

CONFSAL SNALS firmato

GILDA UNAMS firmato

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola, ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 12 luglio 2011.

Premesso che:

l'art. 9, comma 17 del decreto-legge n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede la definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA per gli anni 2011-2013;

tale piano tiene conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

la definizione di detto piano avviene in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola;

per garantire la sostenibilità economica e finanziaria del piano e la conseguente immissione in ruolo del personale è necessario procedere ad una rimodulazione delle posizioni stipendiali contrattualmente previste;

Le parti concordano:

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e decorrenza

1. Il presente contratto collettivo nazionale, sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 17 del decreto-legge n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applica al personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto l'11 giugno 2007.

2. Le disposizioni del presente CCNL rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo CCNL.

3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

Art. 2.

Rimodulazione posizioni stipendiali

1. Le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al CCNL sottoscritto il 23 gennaio 2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella A.

2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1o settembre 2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale «3-8 anni», conserva «ad personam» il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva «9-14 anni».

3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1o settembre 2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale «0-2 anni», conserva il diritto a percepire «ad personam», al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale «3-8 anni», fino al conseguimento della fascia retributiva «9-14 anni».

TABELLA A

POSIZIONI STIPENDIALI A DECORRERE DAL 1/9/2010 (valori per 12 mensilità)

	Collaboratore scolastico	Collaboratore [1] scolastico dei servizi	Assistenti [2] amministrativi	Coordinatore amministrativo e tecnico	Direttori dei servizi generali ed amm.vi e amministrativi	Docente scuola [3] dell'infanzia e primaria	Docente diplomato istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado
da 0 a 8	14.903,94	15.285,97	16.696,06	19.089,32	22.073,10	19.324,27	19.324,27	20.973,22	20.973,22
da 9 a 14	16.242,79	16.609,75	18.411,10	21.195,16	24.707,17	21.454,06	21.454,06	23.444,75	24.062,51
da 15 a 20	17.221,92	17.588,87	19.680,15	23.051,45	27.031,17	23.332,06	23.332,06	25.623,29	26.407,69
da 21 a 27	18.186,09	18.583,19	20.956,80	24.853,49	29.517,34	25.154,66	26.049,63	27.738,87	29.394,95
da 28 a 34	18.913,31	19.287,20	21.865,96	26.631,24	32.071,98	26.952,89	27.832,86	29.814,05	31.352,07
da 35 a	19.423,09	19.813,14	22.562,63	27.955,03	34.556,83	28.291,99	29.187,49	31.352,07	32.912,17

(1) Anche per il profilo professionale: Addetto aziende agrarie.

(2) Anche per i profili professionali: Assistente tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere.

(3) Anche per il personale educativo.

11A11301

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria di Mobilmat Imel S.p.A.

In data 4 luglio 2011, in seguito alla ricostituzione, da parte dell'Assemblea dei soci, dei nuovi organi aziendali e alla restituzione della Società alla gestione ordinaria, si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria di Mobilmat Imel S.p.A. con sede in Milano, disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 maggio 2010.

11A11227

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza della Succursale italiana, in Roma, dell'impresa di investimento francese «Européenne de Gestion Privée S.A.» (EGP) in l.c.a.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 13 luglio 2011, ha nominato l'avv. Francesco Saverio Giusti componente del Comitato di sorveglianza della Succursale italiana, con, sede in Roma, dell'impresa di investimento francese «Européenne de Gestion Privée S.A.» (EGP), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2011, in sostituzione del prof. avv. Luigi Salamone che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

11A11228

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta sotto elencata, già assegnataria di marchio di identificazione ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchio	Ragione sociale	Sede
BZ39	Maria Luise Wiemann	39012 Merano - via Portici 127

11A11306

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1. la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Verona con determinazione dirigenziale agli atti dell'ufficio. I punzoni in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Verona sono stati ritirati e deformati.

n. marchio	Impresa	Sede
181 VR	G.E.M. di Santi Enrica	Corte S. Giovanni in Foro 5/A - Verona (VR)

11A11307

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria del Credito Cooperativo Fiorentino, in Campi Bisenzio

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011, la procedura di amministrazione straordinaria del Credito Cooperativo Fiorentino - Campi Bisenzio - Società Cooperativa, con sede in Campi Bisenzio (FI), è stata prorogata ai sensi dell'art. 70, comma 5 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 385/93), per il periodo massimo di sei mesi.

11A11229

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 agosto 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4462
Yen	110,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,417
Corona danese	7,4498
Lira Sterlina	0,87600
Fiorino ungherese	271,78
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	4,1499
Nuovo leu romeno	4,2574
Corona svedese	9,1046
Franco svizzero	1,1410
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8080
Kuna croata	7,4740
Rublo russo	41,8255
Lira turca	2,5783
Dollaro australiano	1,3771
Real brasiliano	2,3111
Dollaro canadese	1,4260
Yuan cinese	9,2513
Dollaro di Hong Kong	11,2766
Rupia indonesiana	12355,53
Shekel israeliano	5,1737
Rupia indiana	65,9830
Won sudcoreano	1558,38
Peso messicano	17,7768
Ringgit malese	4,2894
Dollaro neozelandese	1,7360
Peso filippino	61,206
Dollaro di Singapore	1,7414
Baht tailandese	43,140
Rand sudafricano	10,3816

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A11633

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 agosto 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4433
Yen	110,51
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,488
Corona danese	7,4499
Lira Sterlina	0,87710
Fiorino ungherese	272,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,1566
Nuovo leu romeno	4,2570
Corona svedese	9,1234
Franco svizzero	1,1403
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8425
Kuna croata	7,4653
Rublo russo	41,7525
Lira turca	2,5665
Dollaro australiano	1,3767
Real brasiliano	2,3132
Dollaro canadese	1,4266
Yuan cinese	9,2205
Dollaro di Hong Kong	11,2517
Rupia indonesiana	12351,89
Shekel israeliano	5,2038
Rupia indiana	66,3990
Won sudcoreano	1562,05
Peso messicano	17,9411
Ringgit malese	4,2945
Dollaro neozelandese	1,7403
Peso filippino	61,186
Dollaro di Singapore	1,7400
Baht tailandese	43,198
Rand sudafricano	10,4087

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A11634

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 agosto 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4424
Yen	111,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,240
Corona danese	7,4496
Lira Sterlina	0,88120
Fiorino ungherese	272,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7096
Zloty polacco	4,1528
Nuovo leu romeno	4,2520
Corona svedese	9,1099
Franco svizzero	1,1466
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7880
Kuna croata	7,4780
Rublo russo	41,5965
Lira turca	2,5396
Dollaro australiano	1,3750
Real brasiliano	2,3273
Dollaro canadese	1,4219
Yuan cinese	9,2169
Dollaro di Hong Kong	11,2447
Rupia indonesiana	12398,41
Shekel israeliano	5,2020
Rupia indiana	66,4150
Won sudcoreano	1563,88
Peso messicano	17,9413
Ringgit malese	4,3128
Dollaro neozelandese	1,7335
Peso filippino	61,318
Dollaro di Singapore	1,7424
Baht tailandese	43,258
Rand sudafricano	10,4029

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A11635

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata Consorzio per la tutela dei vini DOC Colli Pesaresi intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Pesaresi»;

Visto il parere favorevole della regione Marche sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 23 e 24 giugno 2011, presente il funzionario della regione Marche, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "COLLI PESARESI"

Articolo 1

La denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Colli Pesaresi" bianco;
"Colli Pesaresi" Biancame;
"Colli Pesaresi" Trebbiano;
"Colli Pesaresi" rosso;
"Colli Pesaresi" rosato (o rosè);
"Colli Pesaresi" Sangiovese (anche nella tipologia riserva e novello);
"Colli Pesaresi" spumante;

Ai vini suddetti, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal presente disciplinare, sono altresì riservate le seguenti sottozone:
"Colli Pesaresi" Focara rosso (anche nella tipologia riserva);
"Colli Pesaresi" Focara Pinot nero (anche nella tipologia riserva);
"Colli Pesaresi" Roncaglia bianco (anche nella tipologia riserva);
"Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo Sangiovese (anche nella tipologia riserva);
"Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo Cabernet sauvignon (anche nella tipologia riserva);
"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero vinificato in bianco (anche nella tipologia riserva);
"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero (anche nella tipologia riserva);
"Colli Pesaresi" Focara Pinot nero vinificato in bianco (anche nella tipologia riserva);
"Colli Pesaresi" Focara Pinot nero spumante;
"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot Nero spumante;

Articolo 2

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Colli Pesaresi" bianco:
Trebbiano toscano (localmente chiamato Albanella), Verdicchio, Biancame, Pinot grigio, Pinot nero da vinificare in bianco, Riesling italico, Chardonnay, Sauvignon, Pinot bianco, congiuntamente o disgiuntamente: minimo 75%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 25% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

"Colli Pesaresi" Biancame:
Biancame: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

"Colli Pesaresi" Trebbiano:
Trebbiano toscano (localmente chiamato Albanella): minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

"Colli Pesaresi" rosso e rosato (o rosè):
Sangiovese: minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 30% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

"Colli Pesaresi" Sangiovese e Sangiovese novello:
Sangiovese: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

"Colli Pesaresi" spumante:
Trebbiano toscano (localmente chiamato Albanella), Verdicchio, Biancame, Pinot grigio, Pinot nero da vinificare in bianco, Riesling italico, Chardonnay, Sauvignon, Pinot bianco, congiuntamente o disgiuntamente: minimo 75%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 25% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

"Colli Pesaresi" Focara rosso:
Pinot nero, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, congiuntamente o disgiuntamente: minimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 25% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, ad eccezione del Sangiovese che potrà essere aggiunto sino ad un massimo del 50%.

"Colli Pesaresi" Focara Pinot nero:
Pinot nero: minimo 90%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 10%.

"Colli Pesaresi" Roncaglia bianco:
Pinot nero (da vinificare in bianco): minimo 25%.
Trebbiano toscano (localmente chiamato Albanella), Chardonnay, Sauvignon, Pinot grigio, Pinot bianco, congiuntamente o disgiuntamente: massimo 75%.

"Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo Sangiovese:
Sangiovese: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

"Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo Cabernet sauvignon:
Cabernet Sauvignon: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero (anche vinificato in bianco):
Pinot nero (vinificato in bianco): minimo 90%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 10%.

"Colli Pesaresi" Focara Pinot nero (vinificato in bianco):
Pinot nero (vinificato in bianco): minimo 90%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 10%.

"Colli Pesaresi" Focara Pinot nero spumante:
Pinot nero (vinificato in bianco): minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero spumante:
Pinot nero (vinificato in bianco): minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi"di cui al precedente art. 2 devono provenire da vigneti ubicati nella provincia di Pesaro e Urbino ed inclusi nei territori appresso delimitati.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" rosso, bianco, rosato, Sangiovese, Sangiovese novello comprende gli interi territori comunali di Barchi, Cartoceto, Colbordolo, Fano, Fossombrone, Fratte Rosa, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Montebaroccio, Mondavio, Mondolfo, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Monteporzio, Orciano di Pesaro, Pergola, Pesaro, Petriano, Piagge, Saltara, San Costanzo, San Giorgio, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo in Lizzola, Sant'Ippolito, Serrungarina e Tavullia, nonché parte dei territori comunali di Tavoleto, Auditore, Sassocorvaro, Urbino, Fermignano e Cagli.
Tale zona è così delimitata: partendo dal mare Adriatico, a nord di Gabicce Mare, la linea di delimitazione segue il confine regionale fra Marche ed Emilia-Romagna, fino ad incontrare la strada comunale che unisce Mondaino a Tavoleto e, raggiunto per detta comunale quest'ultimo paese, prosegue sino alla frazione San Giovanni del comune di Auditore. Da tale località percorre la strada che conduce ad Auditore e, raggiunta la quota 506 in prossimità del serbatoio dell'acquedotto, segue una strada campestre che, tagliato il confine comunale di Auditore con Sassocorvaro, in prossimità di casa Arpina, raggiunge l'affluente di sinistra del fosso Avellana, in prossimità della località Santa Maria. Discende il corso di detto affluente sino a toccare quota 202. Sulla strada comunale che collega Valle Avellana alla provinciale Feltresca, percorso un breve tratto di detta comunale, in direzione sud, la delimitazione prosegue per la vicinale che passa per Serra, Cà del Vento fino a raggiungere il confine occidentale di Sassocorvaro. Discende tale confine sino all'incrocio con la provinciale Feltresca a sud di Mercatale e, risalendo per tale provinciale, attraversa la frazione di Mercatale per immettersi, in prossimità del km. 30, sulla comunale che

passa per il paese di Sassocorvaro e, proseguendo per detta comunale, raggiunge la frazione di San Donato di Taviglione. Da San Donato segue verso sud-est la strada che passa per Santo Stefano in Acquaviva ed attraversato il torrente Apsa di San Donato, entra nel comune di Urbino e, dopo aver toccato le quote 336 e 370, si immette sulla comunale che unisce Sant'Apollinare in Cirfalco a Pieve di Cagna. Percorsa per un breve tratto tale strada, dopo aver toccato quota 356 e Palazzo dei Maschi, la linea di delimitazione prende la comunale e scende alle quote 346 e 212, a Cà Sbrasa ed a Cà Tonto. Da Cà Tonto giunge alla Rancitella (quota 318) e per la strada che sale alle quote 420, 395 e 458, raggiunge la strada statale n. 73-bis, in prossimità del km. 59 (quota 483). Dal km. 59 la delimitazione segue la suddetta statale e, dopo aver toccato la città di Urbino, raggiunge il ponte sul fosso di Cà Raniero. Devia, verso sud, per una strada campestre che, attraverso il fosso Santa Maria degli Angeli, tocca le quote 260, 307 (Cà Tommasino), 319, 325 (San Martino), 212 (Cà La Fraternita II) e si immette sulla provinciale Metaurense (km. 1 + 900). Discende per circa 200 metri detta provinciale indi piega a destra lungo una strada campestre e, attraversata la ferrovia Fano-Fermignano, dopo aver toccato Cà La Fraternità I, raggiunge il fiume Metauro. Lo attraversa sulla passerella di San Giacomo, risale il suo corso in riva destra fino ad immettersi nella campestre che conduce alle quote 202 e 246 e che si congiunge alla strada comunale di Sant'Agostino in Aiola (quota 287). Raggiunta quest'ultima località, prosegue per la carreggiata sino a quota 290, tocca Cà La Fosca (quota 298), indi, lungo un sentiero, raggiunge la quota 227 sulla quale passa il confine amministrativo dei comuni di Fermignano ed Urbino. Prosegue lungo detto confine sino a Monte Polo (quota 374), scende lungo la comunale sino al cimitero di Monte Polo (quota 329) e poi, preso un sentiero, tocca le quote 233 e 260 nonché il podere La Costa (quota 200) fino a raggiungere il fiume Metauro. La linea di delimitazione discende quindi il corso del Metauro fino al punto in cui il fiume Candigliano confluisce nel Metauro. Risale il fiume Candigliano e dopo il Passo del Furlo prende a seguire verso sud il confine comunale occidentale di Fossombrone fino al torrente Tarugo. Da questo punto risale il corso del torrente Tarugo sino alla località Santa Maria e di qui per la strada comunale che unisce quest'ultima località con la frazione Fenigli di Pergola, raggiunge il confine comunale di Pergola in prossimità di casa Castellaro, che segue verso sud fino ad incontrare il confine provinciale fra Pesaro-Urbino ed Ancona. La delimitazione discende quindi detto confine fino al mare Adriatico.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" Trebbiano, comprende gli interi territori comunali di Mombaroccio, Monteciccardo, Petriano, Gabicce Mare, Gradara e Tavullia, nonché parte dei territori comunali di Pesaro, Montelabbate, Sant'Angelo in Lizzola, Colbordolo ed Urbino nonché le intere isole amministrative n.7 (Montelabbate), n.8 (Urbino), e parte del n.5 (Tavullia). Tale zona di produzione è suddivisa in due aree separate dal fiume Foglia.

La prima area di produzione è così delimitata: da Gabicce Mare si segue il confine regionale fra Marche ed Emilia-Romagna fino ad incrociare la strada provinciale n. 3 (Fogliense) nei pressi della località Rio Salso, da tale punto si prosegue seguendo la strada provinciale n. 3 verso Montecchio, poi prendendo la S.S. n. 423 fino a Santa Maria Fabbrecce, dove si segue la statale n. 16 fino ad arrivare al fiume Foglia, da qui il limite segue la sponda sinistra del fiume fino alla foce.

La seconda area di produzione è delimitata partendo dalla località Case della Fossa, dove ha la foce il Fosso Sejore, da qui seguendo i confini comunali fra Pesaro e Fano, Mombaroccio e Cartoceto-Serrungarina, Monteciccardo e Montefelcino, l'isola amministrativa n. 8 Urbino e Montefelcino, Petriano e Montefelcino, Urbino e Montefelcino-Isola del Piano, fino ad arrivare al confine del comune di Fossombrone con il comune di Urbino all'incrocio con la strada carreggiabile che conduce al molino Gulla, da tale punto il limite segue la strada stessa fino a raggiungere la quota 234, poi la quota 296, indi la quota 363 a Sant'Andrea di Primicilio a quota 347 a Villa la Croce. Da Villa la Croce si segue un sentiero fino a raggiungere il fosso della Verzera presso Brombolona e poi, attraverso tale fosso, si prosegue sempre per un sentiero che passa a nord di Santa Maria Promonte fino a raggiungere Cà Goggione. Da qui si raggiunge quota 319 e si prosegue fino a rio Marina seguendo sempre un sentiero. Attraversato tale rio a quota 200 si prosegue fino a Case di

Monte Rosano (quota 225) e di qui si prende la strada campestre dopo aver raggiunto quota 222 dove si innesta la strada comunale San Marino di Urbino-Molinello, si segue tale strada dei Molinelli e dopo aver raggiunto la quota 312 si arriva a quota 330 in cui la strada comunale suddetta si innesta con quella che conduce a Sant'Eufemia. Si segue tale strada fino a raggiungere la quota 349 e la località il Monte; da qui si segue la strada campestre che conduce a Cà L'Aradia e, raggiunta Cal Furio 1° (quote 337 e 249), si prosegue per la stessa strada fino a raggiungere la SS n. 73-bis Calmazzo-Urbino. Si percorre tale strada verso Urbino per circa 100 metri, indi si gira per imboccare la strada campestre che conduce a quota 260 e di qui a Cà Tommasino (quota 307); si prosegue fino a quota 319 e di qui a San Martino (quota 325). Seguendo tale strada, si raggiunge Cà la Fraternità II (quota 212) e poi si arriva sulla strada provinciale che segue tale strada fino ad arrivare a Calpino poi, girando a destra verso Urbino, si segue questa strada comunale (strada Rossa e poi Nazionale)sino ad arrivare all'incrocio con la SS 73-bis e, percorrendola, si costeggiano le mura di Urbino, fino ad arrivare ad un incrocio dove si prende via dei Morti per arrivare poi a porta Santa Lucia, dove ci si immette nella strada provinciale n. 9 (Urbinate-Feltresca) e percorrendola, passando per Gadana, e prima di arrivare alla località Cà Gulino, si gira all'incrocio a destra prendendo la strada comunale per Schieti. Da qui si prosegue per via Ponte Vecchio fino ad arrivare a quota 386, dove ci si immette nella strada provinciale n. 56 (Montefabbri). Poi si prosegue sulla strada provinciale n. 56 sino ad arrivare all'incrocio di casa Coromaio (quota 284) per poi prendere la provinciale n. 73 (Ponte Vecchio in Foglia) sino ad arrivare a Ponte Vecchio, di qui si prosegue per la strada comunale verso Ponderetto (quota 101), Piantanico (quota 97), Talacchio (quota 40), sino ad arrivare ad un incrocio con la SS n. 423 (quota 72). Seguendo la SS n. 423 e dopo aver superato Bottega, ad un incrocio (quota 55) si gira a destra prendendo la provinciale n. 14 (Borgo Montecchio) sino ad arrivare all'Apsella. Dall'Apsella si segue la strada comunale fino ad arrivare a Montelabbate e passando per via Zamponini si prosegue per la stessa strada in direzione di casa Spesi ed arrivati all'incrocio di casa Giovannini si gira a sinistra in direzione di San Pietro in Calibano, seguendo prima la strada Lago Maggiore poi la strada di Fontesecco. Da San Pietro in Calibano si prosegue poi per via Fastiggi e strada della Fabreccia fino ad arrivare a Villa San Martino, seguendo poi via G. d'Arezzo, via Solferino e via Miralfiore e si arriva ad incrociare la ferrovia. Da qui il limite prosegue seguendo la ferrovia verso Fano fino ad arrivare alla costa in località Ospedale Bonomelli.

La zona di produzione del vino a denominazione controllata "Colli Pesaresi" Biancame comprende soltanto e per intero i territori dei comuni di Mondavio, Monte Porzio, Pergola, San Lorenzo in Campo.

La sottozona di produzione del vino a denominazione controllata "Colli Pesaresi" Focara comprende parte del territorio delimitato per la produzione del tipo rosso ed è così individuata. Essa comprende parte della sezione censuaria di Fiorenzuola di Focara nel senso che vengono esclusi i territori delimitati come segue: nella zona nord dal km. 226 si percorre la strada della Romagna verso Bologna, fino ad incrociare la strada vicinale Scola dell'Erba e, passata la ferrovia, si segue il confine dell'ex sezione censuaria fino ad incontrare la strada vicinale Fossetta e, percorrendola verso Colombarone, si riprende le strada della Romagna verso Bologna per arrivare di nuovo al km. 226, restando coincidenti i restanti confini della sottozona Focara con quelli della sezione censuaria di Fiorenzuola di Focara.

La zona di produzione del vino a denominazione controllata "Colli Pesaresi" Roncaglia coincide con una porzione della zona di produzione del tipo bianco ed è delimitata come segue: partendo da Case Nuove (quota 30) si percorre la strada vicinale di Roncaglia Vecchia passando per l'incrocio a quota 97 verso la località Ghetto a quota 147. da qui continuando si interseca la strada del Picchio e, percorrendola verso destra, si incrocia la strada di Montebacchino, che toccando casa Mini (quota 126) prosegue sino ad incontrarsi con la strada del Boncio e, percorrendola verso la ferrovia, si incrocia sulla sinistra la strada dei Tre Ponti, la quale a sua volta interseca la ferrovia nella galleria; da qui si segue la ferrovia sino ad incrociare la strada vecchia di Roncaglia, seguendola all'incrocio

si gira a destra per la strada Fornace Mancini e la si percorre sino ad arrivare al punto di partenza a Case Nuove.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo di cui al precedente art. 2 devono provenire da vigneti ubicati nella provincia di Pesaro - Urbino ed inclusi nel territorio appresso delimitato.
Partendo dal mare Adriatico, risalendo dalla foce del fiume Foglia fino all'intersezione dello stesso con la Strada Statale 16 "Adriatica" e proseguendo su di essa in direzione di Rimini fino in località Cattabrighe di Pesaro, di qui a sinistra su Strada Fornace Mancini, percorrendola tutta e da essa proseguendo sulla Strada dell'Acquabona percorrendola fino alla sua fine (quota 48), di qui, a destra, si percorre tutta Strada dei Treponti (comune di Pesaro) fino al suo incrocio con Strada Babbucce e Strada del Boncio (quota 96), poi a sinistra percorrendo Strada Babbucce per 480 metri circa raggiungendo l'incrocio con via Treponti (comune di Gradara) sita in prossimità della località Babbucce di Pesaro. Da qui si prosegue percorrendo tutta la suddetta via Treponti scendendo a quota 40, attraversando l'autostrada A 14, costeggiando la linea ferroviaria Bologna-Ancona ,fino ad intersecare Strada Granarola, ove si prosegue prendendo a destra, si continua fino al bivio con strada Granarola di Sotto; presa, andando a sinistra, quest'ultima via la si percorre per intero, poi, rientrando nel territorio comunale di Pesaro, si gira a sinistra su Strada Selve Granarola, indi alla fine di quest'ultima strada si gira a destra in via Ferrata percorrendola fino all'incrocio con Strada Romagna (SS 16). Immettendosi a sinistra su Strada Romagna la si percorre, entrando nel comune di Gabicce Mare,fino al confine regionale fra Marche ed Emilia-Romagna, di qui si segue il confine stesso sino a raggiungere il mare Adriatico.

Articolo 4

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione controllata "Colli Pesaresi" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione d'origine di cui si tratta.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni in favorevole giacitura ed esposizione e con ubicazione rientrante nella fascia collinare e pedecollinare, di medio impasto o tendenti all'argilloso-calcareo e piuttosto asciutti.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2500 in coltura specializzata.
È vietata ogni pratica di forzatura.
È consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, destinata alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Colli Pesaresi", non deve essere superiore a 12 tonnellate per tutte le tipologie, esclusa la sottozona Parco Naturale Monte San Bartolo per la quale non deve superare le 10 tonnellate, ed escluse le sottozone Roncaglia e Focara per la quale non deve superare le 9 tonnellate.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
A tali limiti, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata "Coli Pesaresi".
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Colli Pesaresi" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di:
- 9,50% vol per le tipologie spumante;
- 10,50% vol per le tipologie bianco, rosso e rosato;

- 11,00 % vol per le tipologie Sangiovese, Sangiovese novello, Trebbiano e Biancame;
- 11,50% vol per le tipologie delle sottozone Parco Naturale Monte San Bartolo, Focara e Roncaglia;
- 12,00% vol per le tipologie Sangiovese, Cabernet Sauvignon e per i vini "Colli Pesaresi" Focara rosso, Pinot nero e Pinot nero vinificato in bianco, "Colli Pesaresi" Roncaglia (bianco e Pinot nero e Pinot nero vinificato in bianco), e "Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo (Sangiovese, e Cabernet sauvignon) da destinare alla tipologia "riserva".

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente articolo 3. Tuttavia è consentito che tali operazioni siano consentite in cantine situate anche fuori della zona di produzione, solo nell'ambito dell'intero territorio della Provincia di Pesaro- Urbino.
La spumantizzazione potrà essere effettuata anche al di fuori della zona di produzione di cui all'art. 3 sempre che sia effettuata all'interno del territorio della Regione Marche.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie nazionali.
La tipologia "Colli Pesaresi" rosato deve essere ottenuta con la vinificazione "in rosato" delle uve rosse.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva, non deve superare il 70% per tutte le tipologie e sottozone.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
I vini "Colli Pesaresi" Roncaglia bianco, "Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero vinificato in bianco, "Colli Pesaresi" Focara Pinot nero vinificato in bianco, prodotti con un titolo alcolometrico minimo naturale del 12,00% o più e invecchiati all'interno della zona di produzione per almeno 18 mesi, compreso l'eventuale affinamento in bottiglia, a far tempo dal 1° novembre dell'anno del raccolto, previa annotazione nei registri, possono essere qualificati "riserva".
I vini "Colli Pesaresi" Sangiovese, "Colli Pesaresi" Focara, "Colli Pesaresi" Focara Pinot nero, "Colli Pesaresi "Roncaglia Pinot nero, "Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo Sangiovese, "Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo Cabernet-sauvignon, prodotti con un titolo alcolometrico minimo naturale del 12,00% o più e invecchiati all'interno della zona di produzione per almeno 2 anni, compreso l'eventuale affinamento in bottiglia, a far tempo dal 1° novembre dell'anno del raccolto, previa annotazione nei registri, possono essere qualificati "riserva".
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Per tutte le tipologie dei vini "Colli Pesaresi" è ammessa la correzione con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con auto arricchimento.
Per tutte le tipologie di vini "Colli Pesaresi" è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

Articolo 6

I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Colli Pesaresi" bianco:
colore: paglierino tenue talora con riflessi verdognoli;

odore: caratteristico, delicato;
sapore: secco, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

"Colli Pesaresi" Biancame:
colore: giallo paglierino tenue, talora con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

"Colli Pesaresi" Trebbiano:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, profumato, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

"Colli Pesaresi" rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: caratteristico, vinoso;
sapore: armonico, gradevolmente asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

"Colli Pesaresi" rosato (o rosé):
colore: rosato più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

"Colli Pesaresi" Sangiovese (anche nella tipologia riserva):
colore: rosso granato più o meno carico con riflessi violacei;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, talora con fondo leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol (12,00% vol se riserva);
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

"Colli Pesaresi" Sangiovese novello:
colore: rosso rubino;
odore: intenso, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, equilibrato, rotondo, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

"Colli Pesaresi" spumante:
colore: paglierino tenue talora con eventuali riflessi verdognoli;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: da extra brut a demi-sec, sapido, fresco, fine e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

"Colli Pesaresi" Focara rosso (anche nella tipologia riserva):
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol (12,50% se riserva);
acidità totale minima: 4,50 g/l.
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

"Colli Pesaresi" Focara Pinot nero (anche nella tipologia riserva):
colore: rosso granato, più o meno carico, con eventuali riflessi violacei;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol (12,50% se riserva);
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

"Colli Pesaresi" Roncaglia bianco (anche nella tipologia riserva):
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, delicatamente profumato;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol (12,50% se riserva);
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

"Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo Sangiovese (anche nella tipologia riserva):
colore: rosso granato più o meno carico con riflessi violacei;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, con fondo leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol (12,50% vol. se riserva);
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

"Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo Cabernet sauvignon (anche nella tipologia riserva):
colore: rosso rubino;
odore: intenso, leggermente erbaceo, gradevole;
sapore: secco, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol (12,50% vol se riserva);
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero vinificato in bianco (anche riserva):
colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi ramati;
odore: gradevole, delicatamente profumato, caratteristico;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol (12,50% vol se riserva);
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot Nero (anche riserva):
colore: rosso granato, più o meno carico, con eventuali riflessi violacei;
odore: gradevole, profumato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol (12,50% vol se riserva);
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

"Colli Pesaresi" Focara Pinot nero vinificato in bianco (anche riserva):
colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi ramati;
odore: gradevole, profumato, caratteristico.
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol (12,50% vol se riserva);
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

" Colli Pesaresi" Focara Pinot nero spumante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali tenui riflessi ramati;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: da extra brut a demi-sec, sapido, fresco, fine e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero spumante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali tenui riflessi ramati;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: da extra brut a demi-sec, sapido, fresco, fine e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

I vini "Colli Pesaresi" delle diverse tipologie eventualmente sottoposti a passaggio o conservazione in legno, possono rivelare sentore di legno.
È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, particolari condizioni di produttività, purchè documentabili, e marchi privati non aventi significativo laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
È obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte le tipologie di vino a denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" ad eccezione della tipologia spumante.
Per i vini designati con la denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" è consentito l'uso della menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

Articolo 8

È consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.
Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalle normative comunitarie e nazionali.

11A11305

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA – DIS

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 22 luglio 2011

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3 in data 22 luglio 2011, è stato adottato il Regolamento recante una modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011, n. 1 concernente il «Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)» in attuazione dell'art. 21, comma 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Ai sensi del medesimo Regolamento n. 3/2011, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11187

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-200) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 1 0 8 2 9 *